

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 257<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
Annunzio di presentazione .....	3	* SAPORITO (DC), relatore .....
Annunzio di presentazione e assegnazione .....	4	* TOSSI BRUTTI (PDS) .....
<b>Discussione:</b>		MARCHETTI (Rifond. Com.) .....
«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» (1648) (Relazione orale)		CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica .....
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in		* RIZ (Misto-SVP) .....
		47
		<b>GOVERNO</b>
		Trasmissione di documenti .....
		48
		<b>INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO</b>
		PRESIDENTE .....
		49

**DISEGNI DI LEGGE****Discussione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (1642) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174), d'iniziativa del senatore Andreini e di altri senatori;

«Norme per il riordino del sistema di prevenzione» (1298), d'iniziativa del senatore Lama e di altri senatori;

«Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento» (1410), d'iniziativa del senatore Parisi Vittorio e di altri senatori  
*(Relazione orale)*:

PRESIDENTE .....	Pag. 49
GOLFARI (DC), relatore .....	50 e passim
* PROCACCI (Verdi-La Rete) .....	52, 77, 88
* GIOLLO (Rifond. Com.) .....	55
* ANDREINI (PDS) .....	56, 80
* FORMIGONI, sottosegretario di Stato per l'ambiente .....	59, 78, 90
* RIZ (Misto-SVP) .....	78 e passim
PARISI Vittorio (Rifond. Com.) .....	88, 94
ROCCHI (Verdi-La Rete) .....	95
MONTRESORI (DC) .....	95

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE .....	96
------------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1º DICEMBRE 1993 ...**

96

**ALLEGATO****COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN**

Composizione ..... Pag. 98

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	98
Annunzio di presentazione e assegnazione .	99
Annunzio di presentazione .....	99
Apposizione di nuove firme .....	99
Ritiro di firme .....	100
Assegnazione .....	100
Presentazione di relazioni .....	102
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	102
Cancellazione dall'ordine del giorno .....	102

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici .....	103
Richieste di parere su documenti .....	103
Trasmissione di documenti .....	104

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze .....	105
--------------------------------	-----

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	106
--	-----

**ENTI PUBBLICI**

Trasmissione di documenti .....	106
---------------------------------	-----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni .....	106
Annunzio .....	106, 108
Interrogazioni da svolgere in Commissione	124

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).  
Si dia lettura del processo verbale.

TOSSI BRUTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Biscardi, Bo, Boratto, Bratina, Brescia, Cannariato, Citaristi, Condorelli, Covello, Creuso, Cutrera, Favilla, Ferrara Vito, Ferrari Karl, Forcieri, Forte, Franza, Giacobazzo, Granelli, Grassi Bertazzi, Guerriore, Ianni, Innamorato, Leone, Mancuso, Manieri, Molinari, Pezzoni, Pierri, Pulli, Ricci, Scheda, Stefanini, Torlontano, Valiani, Zangara, Zoso.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany e Taddei, a Bruxelles, in rappresentanza del Senato, per partecipare alla riunione congiunta tra la Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo e i rappresentanti delle Commissioni competenti dei Parlamenti della Comunità; Agnelli Arduino, Benvenuti, Bosco, Covi, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Paire, Pecchioli, Pizzo, Rubner, Tabladini e Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. In data 27 novembre 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle finanze:*

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto» (1684);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale» (1685).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione**

**PRESIDENTE.** In data 29 novembre 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei trasporti:*

«Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (1687).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

#### **Discussione del disegno di legge:**

«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» (1648) *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

Il relatore, senatore Saporito, chiede l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

\* **SAPORITO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, arriva finalmente in Aula, anche se parzialmente, la nuova

normativa relativa alla Corte dei conti per quanto riguarda l'aspetto della regionalizzazione della giurisdizione della Corte stessa.

Arriva all'esame dell'Aula dopo un ampio dibattito, durato per l'intera X legislatura, nel corso della quale un disegno di legge che provvedeva al decentramento regionale delle funzioni della Corte dei conti è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento; ma, per l'anticipato scioglimento delle Camere e quindi con la conclusione della X legislatura, la riforma non poté trovare soluzione positiva e definitiva. Nella presente legislatura il Governo ha ritenuto essenziale e prioritario - ma anche i passati Governi lo hanno fatto - anche nel programma di presentazione alle Camere, proporre con urgenza il tema della riforma della Corte dei conti. Sempre nella presente legislatura, negli ultimi tempi, sono stati reiterati dal Governo in materia quattro decreti-legge che non sono stati convertiti e, per alcuni effetti giuridici insorti proprio sulla base di tali decreti-legge, indubbiamente nel territorio è sorta una situazione di disparità, oltre che di incertezza di diritto nelle singole situazioni dei cittadini. Pertanto, è fuor di dubbio l'urgenza di affrontare questo problema e, al riguardo, vi è anche una grossa maturità e identità di vedute su alcuni aspetti della riforma, mentre bisogna ancora discutere e approfondire quei temi che sono contenuti nel provvedimento in esame.

Oggi siamo chiamati, per decisione della 1ª Commissione permanente, ad esaminare solo alcuni articoli dell'ultimo decreto-legge in materia, il n. 453 del 15 novembre 1993, che riguardano appunto la regionalizzazione della Corte dei conti. Anche riguardo a tale aspetto si è discusso in 1ª Commissione e per ultimo il Governo, per venire incontro alle esigenze sorte nel corso del dibattito sull'ultimo decreto-legge non convertito, ha presentato contestualmente al Senato un decreto-legge e un disegno di legge contenenti le stesse disposizioni. La Commissione affari costituzionali del Senato ha ritenuto di portare il provvedimento immediatamente in Aula esaminandone solo gli articoli di riforma relativi alla regionalizzazione della Corte dei conti. In ogni caso rimane l'impegno di procedere con la discussione - peraltro è iniziato il dibattito in Commissione; è già stata svolta la relazione da chi vi parla e vi sono stati diversi interventi di colleghi - sui restanti articoli riguardanti la riforma dei controlli. Regionalizzazione e riforma dei controlli sono due aspetti della stessa tematica. Ma quello della regionalizzazione è un aspetto che ormai deve essere risolto perchè, come ricorderanno i colleghi, in alcune regioni già esistono le sezioni regionali della Corte dei conti mentre in altre non esistono ancora. Pertanto, ripeto, è necessario evitare questa frammentazione fornendo un ordinamento unitario su tutto il territorio nazionale anche in tema di decentramento delle funzioni giurisdizionali e pensionistiche della Corte dei conti. Riguardo al metodo utilizzato, possono sorgere delle critiche; si poteva pensare di esaminare tutto il decreto-legge o riservare l'intera materia ad un disegno di legge ordinario, per il quale peraltro si procede in sede deliberante in Commissione, secondo quanto è stato deciso dalla Presidenza di questo ramo del Parlamento. Ritengo che però l'essenziale è che si vada all'esame della sostanza del problema superando tutti gli ostacoli per pervenire nell'immediato - e possibilmente nella presente legislatura, come auspico - alla risolu-

zione di entrambi i problemi: quello della riforma nel senso del decentramento della Corte dei conti e quello della riforma dei controlli.

La riforma dei controlli e quella della Corte dei conti in generale si pongono in termini drammatici per il rilievo che la finanza pubblica ha assunto negli ultimi tempi ed anche per le grandi risorse delle strutture pubbliche che sono impegnate nella vita economica, finanziaria e sociale del nostro paese, in presenza di una frammentazione, ormai da tutti constatata, dei centri di spesa e dei nuovi modelli di utilizzo di tali risorse, modelli e moduli di tipo privatistico.

Si pone il problema di verificare se il sistema dei controlli, così come è stato previsto dalla nostra Costituzione e come ci è offerto dall'ordinamento positivo, sia ancora adeguato alle esigenze di questi anni difficili in materia di tutela delle risorse pubbliche. È la questione che ci siamo posti noi, che si pone il Governo ma che, direi, si pongono anche le forze sociali, le forze politiche, le istituzioni e – se mi consentite – la dottrina: come la Corte dei conti possa rispondere alla nuova esigenza di tutela delle risorse pubbliche.

Oggi in quest'Aula affrontiamo il problema del decentramento giurisdizionale della Corte dei conti per completare il disegno complesso attuato già in parte con l'istituzione generalizzata dell'ufficio del pubblico ministero presso le sezioni regionali della Corte. Affrontiamo solo questa parte ma, così facendo, gettiamo le basi anche di quella che sarà la riforma dei controlli che affronteremo in queste ore (oggi stesso o domani) perché è previsto nell'ordine dei lavori della 1ª Commissione di chiudere la discussione generale e di presentare gli emendamenti; tentiamo così di far giungere ad una conclusione positiva la doppia riforma, quella che speriamo venga oggi approvata da questo ramo del Parlamento – relativa al decentramento giurisdizionale – e quella dei controlli.

Tutti riconoscono che il controllo preventivo ormai non serve a tutelare l'utilizzo delle risorse delle strutture pubbliche nel nostro paese; bisogna andare verso una novità. Si parla di controlli di gestione, di controlli generali, di controlli sulla realizzazione degli obiettivi. È una materia molto delicata, affrontata per tanti anni anche dalla dottrina; tuttavia per il passato non si sono posti i termini precisi della nuova realtà che deve rappresentare la figura di controllo che vogliamo introdurre e affidare alla Corte dei conti. Nella Commissione competente vi sono stati già dei confronti, si sono sviluppate delle idee e io sono ottimista perché, sentendo tutte le componenti interessate, soprattutto i Gruppi politici, non mi sembra che siamo molto lontani dal trovare una soluzione anche per quanto concerne la riforma dei controlli della Corte dei conti. Dovremo essere cauti, prudenti, prevedere un passaggio che probabilmente dovrà procedere su un sistema binario con alcuni atti sottoposti ancora al controllo preventivo e con altri sottoposti immediatamente al controllo successivo, anche per consentire una maturazione della professionalità della magistratura della Corte dei conti rispetto alla novità che vogliamo introdurre nel nostro paese.

Abbiamo avuto la sensazione che la cautela che molti consigliano dipenda anche da questa ammissione: un magistrato abituato per tanti anni a seguire certe procedure ha bisogno di un margine di tempo per

convertirsi ad un esercizio nuovo della funzione di controllo. Mi pare che ciò sia legittimo, che non sia un segno nè di debolezza nè di tracotanza; questa fase intermedia mi sembra utile.

Come relatore ho sintetizzato in parte il dibattito che si sta ancora svolgendo in Commissione e che ha preceduto la presentazione del provvedimento in esame, limitato ad alcuni articoli concernenti la regionalizzazione. In sede di replica mi riservo di rispondere ad eventuali domande e ad eventuali richieste di approfondimento che i colleghi vorranno porre in interventi che auspico ricchi e meditati. Come relatore ho presentato solo degli emendamenti tecnici senza entrare nelle questioni controverse, come mi ero impegnato di fare al momento del conferimento del mandato. Come vedrete, si tratta di emendamenti che migliorano soltanto tecnicamente il testo degli articoli che abbiamo in discussione oggi. Con lo stesso spirito esaminerò e mi pronuncerò sugli emendamenti presentati dagli altri colleghi per vedere se anch'essi vanno nella direzione di quella che sarà la più vasta riforma delle funzioni di controllo della Corte dei conti, mentre esprimerò parere contrario su quegli emendamenti che in qualche modo sono di ostacolo ad un progetto di riforma ormai acquisito anche in sede di 1ª Commissione. (*Applausi dei senatori Riz e Compagna*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

\* **TOSSI BRUTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia che stiamo affrontando è di grandissima rilevanza, alla cui regolamentazione però sicuramente il Parlamento arriva in ritardo. L'aspetto relativo al decentramento delle sezioni giurisdizionali è già stato oggetto nella passata legislatura di approvazione da parte del Senato; una parte della materia dei controlli è stata stralciata dal decreto-legge del Governo, non certo per essere abbandonata, perchè costituisce un punto di enorme importanza per il buon andamento della pubblica amministrazione, ma per essere esaminata con un disegno di legge in contemporanea rispetto al decreto-legge che questa mattina è alla nostra discussione.

Ripeto che si tratta di materia di grandissima rilevanza, sulla quale probabilmente non abbiamo fatto tutti insieme la necessaria riflessione, perchè io credo che gran parte delle questioni, dei fatti che Tangentopoli ci ha posto sotto gli occhi avrebbe potuto probabilmente essere evitata se il nostro Stato fosse dotato dei necessari controlli per quanto riguarda l'attività della pubblica amministrazione: da un lato controlli interni alle stesse amministrazioni, dall'altro controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti. Si tratta cioè di arrivare finalmente ad una concezione del controllo che sia adeguata al livello di complessità di questa società e al livello di complessità dell'amministrazione della cosa pubblica. Non possiamo più limitarci ad un controllo preventivo generalizzato di legittimità, che è un controllo sulla regolarità formale degli atti, una sorta di visto che si mette a milioni di atti; è necessario passare invece ad un controllo sui risultati dell'attività della pubblica amministrazione e questo sforzo del Governo sicuramente va apprezzato. Quindi il motivo per il quale la parte relativa ai controlli è stata,

per così dire, stralciata dal decreto, non è la non condivisione dell'obiettivo, della cui importanza noi siamo consapevoli fino in fondo. Riteniamo che uno dei nodi, non solo di Tangentopoli, ma della stessa disastrosa situazione dei conti dello Stato, sta proprio nella mancanza di un controllo più incisivo, più diretto all'efficienza e all'efficacia della pubblica amministrazione. Il motivo per il quale la parte dei controlli è stata stralciata è che quella parte del decreto-legge aveva bisogno di essere approfondita, trattandosi appunto di materia delicatissima, su cui il Parlamento deve essere sovrano in una certa qual misura, perchè non può essere demandata semplicemente all'attività normativa del Governo, che in questa partita è in un certo senso il controllato insieme al resto delle pubbliche amministrazioni; ma è una parte sulla quale noi vogliamo arrivare rapidamente ad una conclusione.

Per tornare al decreto in esame, esso è necessario. Si tratta di porre fine innanzitutto ad una situazione di disparità, perchè alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono state già istituite, quelle della Campania, della Calabria e della Puglia, e in precedenza erano state istituite le sezioni relative alla Sicilia e alla Sardegna. Si tratta di completare questo disegno. Si tratta di avvicinare la cognizione giurisdizionale dei fatti che possono produrre danno alle finanze e al patrimonio pubblico e l'azione di responsabilità sugli amministratori e dipendenti pubblici al momento in cui si svolge concretamente in maniera decentrata l'amministrazione. Quindi questo è un punto assolutamente rilevante e per noi estremamente importante.

La seconda questione è avvicinare, per la materia pensionistica, l'attività giurisdizionale ai cittadini. Su questo punto sono state introdotte norme nuove di semplificazione del procedimento; anche in questo caso si tratta di completare il disegno applicando queste norme anche a quelle sezioni regionali come quelle della Campania, della Calabria e della Puglia che attualmente non hanno questa competenza, che come è noto, hanno già le sezioni della Sicilia e della Sardegna.

Non possiamo quindi che essere favorevoli al provvedimento; abbiamo presentato alcuni emendamenti, che illustrerò al momento opportuno, tendenti a snellire i collegi giudicanti della Corte dei conti. Non è più necessario infatti mantenere collegi centrali di appello composti da cinque magistrati quando è noto che le stesse Corti di appello sono composte di tre magistrati; non è più necessario mantenere collegi a sezioni unite di sette magistrati essendo possibile ridurre a tre i primi e a cinque i secondi. In questo senso, ripeto, abbiamo presentato alcuni emendamenti.

Altre proposte emendative da noi presentate sono volte invece a rendere effettivo il contraddittorio; non condividiamo cioè quella parte del decreto che in una maniera *tranchante* aveva fatto sì che i termini decorressero dall'insediamento delle sezioni regionali. Ritengo che non si possa mai superare il diritto delle parti interessate, dei ricorrenti, ad essere informati del radicamento di questi processi presso le sezioni regionali: abbiamo quindi previsto una notizia in questo senso.

Nel complesso, ripeto, il provvedimento ci trova d'accordo. Voglio ricordare il contributo che lo stesso PDS aveva dato nella scorsa



legislatura all'approvazione presso il Senato di un disegno di legge che riguardava la stessa materia. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avvalendomi del mio potere discrezionale, senatore Marchetti, le do la parola in sede di discussione generale. Voglio però ricordare all'Assemblea che, per parlare in discussione generale, il Regolamento stabilisce che il Gruppo al quale appartiene l'oratore interessato faccia richiesta di iscrizione in discussione generale il giorno prima che questa si svolga.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Marchetti.

MARCHETTI. Signor Presidente, la ringrazio per la sua decisione; pensavo che la richiesta di iscrizione a parlare fosse stata presentata dal mio Gruppo.

Per quanto riguarda questo provvedimento, devo dare atto al collega Saporito della corretta relazione che ha svolto. Si tratta di un decreto-legge che ha subito anche alcune modifiche; è stato presentato più volte, più volte è decaduto, è stato criticato aspramente in più occasioni ma ha trovato sempre una pertinace difesa da parte del governo Amato prima e del governo Ciampi poi nelle mutate versioni in cui è stato presentato. La Commissione competente si è orientata nel senso di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea alcuni articoli del decreto-legge con una serie di emendamenti presentati sia dal relatore che da alcuni colleghi, su molti dei quali concordo, stralciando altre norme che saranno invece affrontate in sede deliberante dalla 1ª Commissione.

Ci troviamo, ritengo, di fronte a percorsi estremamente criticabili. Si tratta di riformare la Corte dei conti, la sua organizzazione ed anzichè partire da un'esigenza primaria, quella di dare attuazione alla Carta costituzionale, si seguono vie diverse. Si tratta di una riforma molto importante, per la quale dovrebbe essere scontata in partenza l'impossibilità di ricorrere al decreto-legge e la non opportunità di ricorrere alla Commissione in sede deliberante.

Se la materia è di questa importanza, evidentemente occorre seguire percorsi adeguati.

Addirittura ritengo che, nel momento in cui si modifica o si tenta di modificare la seconda parte della Costituzione, la questione di una riforma di un organo ausiliario che si pone allo stesso livello del Consiglio di Stato o del CNEL, sia pure con ruoli diversi, dovrebbe essere oggetto di riflessione da parte della stessa Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Seguiamo invece il percorso del decreto-legge, senza prestare attenzione a quello che dovrebbe essere uno degli elementi essenziali della riforma che deriva dalla mancata attuazione della Carta costituzionale; uno dei primi requisiti che essa prescrive per la Corte dei conti – ma anche per il Consiglio di Stato – è che sia assicurata la sua indipendenza e quella dei suoi componenti di fronte al Governo. Invece non si fa menzione di questo aspetto; evidentemente si ritiene soddisfacente l'attuale situazione, senza nulla dover modificare.

Noi partiamo da una critica di fondo ai percorsi che sono stati seguiti e riteniamo che una serie di nodi che interessano una vera riforma della Corte dei conti non sia minimamente affrontata. Tuttavia, di fronte alla decisione a cui la Commissione in qualche modo, in presenza di un atteggiamento così insistente del Governo, alla fine è giunta, vale a dire la decisione di stralciare le norme alle quali faceva riferimento il relatore, possiamo dire che queste norme hanno una loro giustificazione. Se la maggior parte delle modifiche che si propongono negli emendamenti sia del relatore che dei colleghi Tossi Brutti e Speroni sarà accolta, il nostro atteggiamento sarà meno critico, o potrebbe addirittura diventare favorevole a seconda dell'esito che avrà il voto su questi emendamenti.

Per quanto riguarda la decisione di affrontare in Commissione, in sede legislativa, gli articoli per i quali oggi si chiede la soppressione, rimango decisamente contrario perchè comunque ritengo che la riforma, sia pure inadeguata di un istituto dell'importanza della Corte dei conti non possa essere realizzata attraverso un decreto-legge o con una discussione in sede deliberante in Commissione, sottraendo la materia alla discussione dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

**SAPORITO, relatore.** Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione generale, che hanno ricordato l'itinerario seguito e le contraddizioni di fronte alle quali ci siamo trovati, anche nei rapporti con il Governo.

Per quanto concerne la reiterazione dei decreti-legge, quella assunta dalla Commissione affari costituzionali è una posizione di principio, che non riguarda soltanto il presente decreto-legge: relativamente a tutti i provvedimenti per i quali il Governo ha proceduto per decretazione d'urgenza la Commissione affari costituzionali ha fatto presente la necessità di poter avere il tempo di approfondire alcuni aspetti.

Nel decreto-legge in esame, al comma 1 dell'articolo 1, si afferma: «In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti...». Poichè in alcune regioni tali sezioni sono già state create, queste regioni vanno fatte salve. Annunzio quindi la presentazione del seguente emendamento: al comma 1, dopo le parole: «In tutte le regioni», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle ove le sezioni stesse siano state già istituite».

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 1, laddove si fa riferimento all'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, desidero resti agli atti, pur non proponendo alcuna modifica al riguardo, che la norma si riferisce alle attuali sezioni giurisdizionali ordinarie per la contabilità pubblica già esistenti presso la Corte dei conti e quindi non vi è la necessità di creare nuove sezioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esporrò innanzi tutto il punto di vista del Governo e cercherò di motivarlo rubando forse qualche minuto in più rispetto al tempo che sono solito utilizzare negli interventi in sede parlamentare. La posizione del Governo è contraria alla soppressione di una serie di articoli che ritiene fondamentali per la riforma complessiva sia della parte relativa alla giurisdizione sia di quella relativa al controllo della Corte dei conti.

Anzitutto farò una breve cronistoria dell'andamento, per certi aspetti complesso, dell'esame di questo provvedimento in sede di Commissione. Quest'ultima si è riunita almeno cinque volte, esaminando anche alcune proposte emendative, per giungere nella seduta del 20 ottobre all'orientamento unanime che occorresse un disegno di legge «attinente alle stesse materie del presente decreto-legge», riguardante, quindi, sia la parte inerente alla giurisdizione, sia quella inerente al controllo.

In una successiva seduta, quella del 10 novembre, veniva peraltro seguito l'orientamento – evidentemente *melius re perpensa* – secondo il quale occorreva un decreto-legge relativamente alle parti concernenti l'istituzione ed il funzionamento delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Vi sono stati dunque tre diversi orientamenti sulla materia: il primo favorevole all'esame del provvedimento; il secondo favorevole all'adozione di un disegno di legge di contenuto analogo a quello del decreto-legge; il terzo favorevole all'adozione di un decreto-legge avente ad oggetto soltanto la materia della giurisdizione.

Quest'ultima materia, peraltro, e quella del controllo sono legate da un nesso inscindibile, di duplice natura. Il primo legame è rappresentato dalla necessità di fornire una copertura alla costituzione delle sezioni, operazione che ha certamente un costo più alto rispetto ai 4 miliardi indicati nella relazione tecnica. Tale copertura viene implicitamente data con l'utilizzo da parte delle sezioni giurisdizionali di personale attribuito oggi al controllo preventivo sugli atti. Il secondo legame riguarda invece il merito. Nel corso di circa cento anni è stata più volte rilevata la seguente contraddizione: come può un dipendente pubblico, che è controllato da un corpo che ha funzioni amministrative e giurisdizionali, essere sottoposto ad un controllo ulteriore in sede di giurisdizione di responsabilità contabile? In altre parole, come può un corpo quale la Corte dei conti da un lato verificare e controllare atto per atto i provvedimenti della pubblica amministrazione, assicurandone così la legittimità e, dall'altro, esprimersi in sede giurisdizionale dichiarando eventualmente la responsabilità contabile del funzionario amministrativo che ha adottato il provvedimento? Ora, l'uno e l'altro motivo inducono a considerare l'ampliamento delle funzioni giurisdizionali collegato inscindibilmente con una limitazione, sotto il profilo numerico degli atti da emanare, della funzione di controllo. Quanto a quest'ultima, debbo poi rilevare che il decreto-legge si limita a dare attuazione ad una precisa norma della Costituzione che risulta sino ad oggi non applicata, vale a dire al secondo comma dell'articolo 100, secondo il quale la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.

È piuttosto singolare che non venga ritenuto necessario e urgente dare attuazione a un articolo della Costituzione. Con il testo del decreto-legge, trasfuso nel disegno di legge, il Governo ha introdotto, relativamente al controllo, un triplice ordine di disposizioni: attribuzione alla Corte dei conti, in primo luogo, del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo; atti che comprendono provvedimenti anche importantissimi, anzi fondamentali, come quelli del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che mai sono stati sottoposti a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Quindi, il primo contenuto dei provvedimenti del Governo concerne la funzione di controllo ed è costituito dalla estensione dello stesso controllo preventivo di legittimità agli atti di maggiore rilevanza dello Stato italiano, agli atti, cioè, del Governo, intesi in senso ampio, dei quali l'articolo 7 del decreto-legge contiene un elenco.

Il secondo ordine di disposizioni è costituito dalla verifica del funzionamento del controllo nelle singole amministrazioni perchè, come accade ormai in tutti gli Stati moderni, non è importante controllare atto per atto le amministrazioni, ma verificare se le amministrazioni stesse hanno degli strumenti validi di controllo al loro interno.

Il terzo ordine di disposizioni di questa parte del provvedimento al nostro esame è quello che limita l'ambito del controllo preventivo di legittimità, evitando che la Corte dei conti debba preoccuparsi di controllare i vari provvedimenti, spesso anche più di una volta, svolgendo così un'attività nello stesso tempo inutile (perchè controllare troppo vuol dire non controllare nulla) e impeditiva. Pensate che le operazioni di controllo poste in essere ogni anno dalla Corte dei conti sono circa 6 milioni e che nella sola provincia di Milano vengono effettuati 130.000 atti di controllo preventivo all'anno. Quando si controllano 6 milioni di provvedimenti, da parte di un corpo costituito nella sua interezza da 600 persone, molte delle quali attribuite ad altre funzioni di carattere giurisdizionale, vuol dire che non si controlla nulla, cioè che si appongono soltanto dei timbri di legittimità, che si rilasciano patenti di legittimità e non si riesce ad andare a fondo in questa attività di controllo. Tale attività è altresì negativa per la sua inefficacia, perchè è la perfetta ripetizione di un altro controllo effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle Ragionerie regionali e provinciali che dipendono dal Ministero del tesoro.

Il fatto che vi sia questo doppione fa sì che vi siano *iter* di provvedimenti amministrativi che non si concludono mai o si concludono molto lentamente.

Ma il terzo motivo che spinge a ridimensionare questa specie di controlli è costituito dal fatto che, così, la Corte dei conti controlla solo una piccolissima parte di quelli che sono oggi i poteri pubblici, perchè questi non sono più soltanto costituiti dai Ministeri e dagli uffici decentrati dello Stato, ma da enti pubblici e da enti locali cui non si estende il controllo preventivo di legittimità sugli atti. È piuttosto strano che la Commissione non abbia ritenuto rilevante tutto ciò, quando nel nostro ordinamento, dopo la legge n. 142 del 1990 e il decreto legislativo n. 40 del 1993, recentemente sottoposto ad un intervento correttivo, le analoghe forme di controllo esercitate sugli

enti locali e sulle regioni sono state parimenti modificate, secondo quella stessa linea che sto qui esponendo a nome del Governo.

Credo quindi che sia un grave, gravissimo errore quello di separare le due parti del provvedimento. Ritengo infatti che le due parti non solo siano in sé ciascuna importante, ma che siano fra di loro strettamente collegate. E voglio richiamare alla vostra attenzione, perchè ciascuno assuma le proprie responsabilità, che non si può neppure invocare la necessità e l'urgenza costituite dal fatto che è stata data attuazione alla prima e non alla seconda parte. Richiamo alla vostra attenzione il fatto che otto procure e otto sezioni giurisdizionali regionali sono state costituite, che sono stati trasferiti 10.000 fascicoli, che è stato già predisposto un calendario delle udienze, che sono state istituite segreterie e procure regionali; ma anche che per la parte dei controlli, vi è da considerare che non sono stati sottoposti a controllo preventivo, in questo periodo, i provvedimenti di impegno dello Stato e di ordinazione dei pagamenti. Se non vi sarà una rapida adozione delle norme sul controllo, la caducazione del decreto-legge bloccherà l'attività dei poteri pubblici, perchè la Banca d'Italia non potrà provvedere alla materiale erogazione dei fondi, dagli stipendi dello Stato fino al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Se vi è quindi un motivo di urgenza che può essere invocato per la prima parte - e ne ho dato le indicazioni relative - vi è un motivo di urgenza anche per la seconda parte, per cui non vedo come esse possano dirsi separabili.

Avendo enunciato i motivi di merito che inducono il Governo a ritenere indispensabile sia la prima che la seconda parte del decreto-legge ed avendo altresì enunciato i motivi che rendono indispensabile l'adozione della seconda parte affinché la prima abbia effettiva operatività, mi permetterei di insistere ancora una volta per la non accettazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 7, da un lato, e dall'altro mi permetterei di insistere - anche se so che vi è stata l'espressione di un parere ma non ho avuto la possibilità di leggerlo - sulla verifica della copertura del provvedimento, nella eventualità che resti stralciata la seconda parte, che libera magistrati dall'esercizio del controllo preventivo, consentendone la destinazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Signor Presidente, concludo esprimendo il mio parere contrario alla soppressione dell'articolo 7 così come degli articoli successivi che fanno parte integrante di un tutto unico; mi esprimo invece a favore di una più completa istruttoria per quanto riguarda la copertura e la compensazione che, nell'ambito della copertura, può venire dalla soppressione del controllo preventivo di legittimità su tutti i provvedimenti dell'amministrazione pubblica. Ciò per verificare quanta parte del personale possa essere concretamente destinato alle sezioni giurisdizionali, onde consentirne il funzionamento, con la modesta somma di 4 miliardi, somma che ritengo possa semplicemente essere utilizzata per fornire una modesta sede a qualcuna di tali sezioni.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PROCACCI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

*(Sezioni regionali della Corte dei conti)*

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.

10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Articolo 42. - (*Posizione dei funzionari membri della commissione*)  
- I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.».

11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 5, sostituire la parola: «Contro» con l'altra: «Avverso».*

1.103

IL RELATORE

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della Sezione».

1.100

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «cinque magistrati» con le altre: «tre magistrati».*

1.101

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sette magistrati» con le altre: «cinque magistrati».*

1.102

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI

*Al comma 8, sostituire le parole: «1° luglio 1994» con le altre: «1° gennaio 1995».*

1.104

IL RELATORE

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per le esigenze delle Sezioni istituite con la presente legge, la soppressione dei quindici posti di magistrato collocato fuori ruolo istituzionale presso le Commissioni regionali di controllo prevista dalla disposizione di cui al precedente comma è compensata, ferma restando la dotazione complessiva del personale di magistratura, da un corrispondente aumento di quindici unità, di cui otto nella qualifica di presidente di sezione e sette nella qualifica di consigliere».

1.105

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «In tutte le regioni» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelle ove le sezioni stesse siano state già istituite».*

1.106

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* SAPORITO, *relatore*. L'emendamento 1.103 tende a sostituire la parola: «Contro» con l'altra: «Avverso», un termine tecnico che riteniamo essere più appropriato.

Il comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame pone, per il passaggio delle pratiche e per tutti gli adempimenti necessari al trasferimento dal centro alla periferia delle sezioni giurisdizionali, la data del 1° luglio 1994. La Corte dei conti ha mostrato il timore che in sei mesi non sia tecnicamente possibile portare a termine quanto previsto. Quindi, con l'emendamento 1.104 mi sono permesso di



spostare la suddetta data al 1° gennaio 1995 per venire incontro alle esigenze che mi sono state fatte presenti dagli uffici della Corte dei conti.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1.105, debbo dire che i meccanismi stabiliti dalla normativa prevedono il collocamento fuori ruolo di 15 magistrati della Corte dei conti. Poichè in periferia deve essere condotto tutto questo complesso di attività, ritengo sia necessario (come del resto ha fatto presente l'ufficio di Presidenza della Corte dei conti che ci ha evidenziato il problema che sorgerebbe sottraendo 15 magistrati - che non sono poca cosa - soprattutto visto l'impegno che deve essere svolto per attuare quest'opera di decentramento) compensare la perdita dovuta allo spostamento fuori ruolo di questi 15 magistrati con un incremento dell'organico in questo senso.

Infine, ho già evidenziato i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento 1.106.

\* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 intende introdurre il giusto principio del contraddittorio. Infatti, il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che i fascicoli siano trasmessi dalle sezioni centrali alle nuove sezioni regionali istituite. Dal verificarsi dell'insediamento delle sezioni regionali e della conseguente trasmissione dei fascicoli discende una serie di conseguenze per le parti interessate ai giudizi pendenti. Non è previsto nel provvedimento in esame che si dia comunicazione della ricezione dei fascicoli da parte delle sezioni regionali, mentre è previsto - lo vedremo in seguito per ciò che riguarda il giudizio in materia pensionistica - che dalla data di insediamento, che potrebbe essere sconosciuta alla parte interessata, decorre un termine di un anno per riassumere il giudizio e che la mancata riassunzione in quel termine comporta l'estensione del giudizio. Ritengo che in tale aspetto vi sia una lesione del principio del contraddittorio e direi, addirittura, un profilo di illegittimità costituzionale riguardante il generale diritto di difesa delle parti. Quindi ci è sembrato opportuno introdurre una norma che stabilisce che della ricezione dei fascicoli è data notizia alle parti a cura della segreteria della sezione regionale. Da tale notizia decorrono tutti i termini per la riassunzione eventuale dei procedimenti.

Gli altri emendamenti sono molto più importanti di quanto non appaia dalla loro dizione piuttosto concisa. Non comprendiamo perchè le sezioni d'appello della Corte dei conti debbano essere composte da cinque magistrati. Le sezioni delle corti d'appello sono composte da tre membri e credo che un recupero di magistrati sia una questione essenziale. Quindi non c'è davvero motivo di mantenerne cinque, si può benissimo ridurli a tre: è stato già fatto per le corti d'appello, facciamolo anche per le sezioni d'appello della Corte dei conti.

Così pure non vedo perchè le sezioni riunite debbano giudicare con sette magistrati. Mi sembra molto più comprensibile e razionale che questo numero venga ridotto a cinque.

Si tratta di due emendamenti semplici nella scrittura ma che incidono profondamente sia sul recupero di magistrati, che restano poi disponibili per le sezioni regionali e comunque per altre attività, sia sulla snellezza di tali strutture.

Vorrei ora, signor Presidente, che il relatore mi spiegasse meglio il significato dell'emendamento 1.105. Mi pare infatti che la collocazione fuori ruolo di alcuni magistrati della Corte dei conti presso le commissioni regionali di controllo sia legata ad un articolo che il Governo non ha più introdotto nel decreto-legge. Chiedo conferma al ministro Casse: è così? Non si riferiva all'articolo relativo al servizio dei controlli interni?

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sì, è così.

TOSSI BRUTTI. Nè in questo decreto-legge, nè nel disegno di legge che abbiamo in esame in sede deliberante presso la 1ª Commissione si parla di collocazione fuori ruolo, a meno che non ci si riferisca ad altre norme di legge, ma in questo caso andrebbe chiarito perchè quanto contenuto nell'emendamento 1.105, senza riferimenti normativi, non è affatto chiaro.

Il relatore ha poi presentato l'emendamento 1.106, che reca una disposizione che mi sembra sia implicita nella norma. Non enfaticherei tanto tale previsione, direi semplicemente che in tutte le regioni sono istituite, ove non già esistenti, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Che il Parlamento affermi che non vanno istituite le sezioni dove sono già istituite è una questione da *monsieur de Lapalisse*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* SAPORITO, *relatore*. Prima di esprimere il mio parere, signor Presidente, vorrei subito puntualizzare che, per quanto concerne l'emendamento 1.106, la formula della collega Tossi Brutti mi sembra migliore. Modifico pertanto l'emendamento nel modo seguente: Al comma 1, dopo le parole: «sono istituite», inserire le seguenti: «ove non già esistenti». Sono convinto, però, del fatto che occorra comunque una precisazione perchè la norma stabilisce che in tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali, senza prendere in considerazione quelle già esistenti. Per quanto concerne gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 illustrati dalla senatrice Tossi Brutti, la Commissione si era già espressa favorevolmente e quindi anch'io esprimo parere favorevole.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.105 da me presentato, relativo ai 15 posti di magistrato collocati fuori ruolo, devo far notare che tale previsione potrebbe essere inserita nell'articolo 1 del decreto-legge, ma anche nel disegno di legge presentato sulla stessa materia. L'inserimento dopo il comma 11 dell'articolo 1 è diretto a consentire il normale funzionamento delle nuove sezioni ed anche a chiudere una divergenza interpretativa fra la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio sull'automatica previsione o meno dell'esistenza del presidente in ogni sezione istituita. Il numero dei nuovi presidenti è indicato in 8 unità, pari alla differenza tra i 20 nuovi posti istituiti (18 presidenti di altrettante sezioni decentrate, 2 presidenti per le sezioni riunite) e i 12 posti soppressi (7 presidenti titolari e 5 presidenti aggiunti nelle 7 sezioni pensionistiche). L'aumento del nu-

mero dei presidenti nella misura appena indicata non comporta alcun onere finanziario. Infatti da un canto i nuovi presidenti conservano immutato il trattamento economico già in godimento nella qualifica precedente; ciò in virtù del noto meccanismo retributivo che attribuisce a numerosi consiglieri il trattamento di presidenza. Dall'altro lato l'attuale complessiva consistenza organica del personale di magistratura della Corte non subisce alcuna sostanziale modifica in quanto i nuovi 8 posti di presidente, unitamente ai 7 di consigliere, vanno a compensare esattamente, come dicevo prima, i 15 posti di magistrato in posizione di fuori ruolo istituzionale presso le commissioni regionali di controllo soppresse contestualmente.

D'altra parte deve rilevarsi che la legge istitutiva dei TAR ha disposto ampi incrementi di organico della magistratura del Consiglio di Stato, in particolare nella qualifica di presidente di sezione, onde appare francamente contraddittorio con le stesse finalità della normativa in esame prevedere addirittura una riduzione sostanziale di 15 posti nell'organico della magistratura della Corte dei conti, proprio nel momento in cui - sottolineo - andiamo a fare il decentramento. Quindi questa norma di compensazione, per le cose che ho detto, serve per mettere la Corte dei conti in condizione di poter avere tutto il numero di magistrati di cui attualmente gode; quindi anche a copertura dei 15 che sono messi, per effetto della nuova normativa, fuori ruolo istituzionale presso le commissioni regionali di controllo.

TOSSI BRUTTI. È questo che non comprendo: dove sta scritto che sono messi fuori ruolo per tali commissioni? La materia dei controlli interni era contenuta in un articolo del decreto-legge n. 359 del 1993 che non è stato trasfuso nel provvedimento al nostro esame.

SAPORITO, *relatore*. Secondo la legge sulla Presidenza del Consiglio, 15 magistrati della Corte dei conti, se ricordo bene, adesso devono andare fuori ruolo. A mio avviso, se procediamo sulla strada del decentramento, dobbiamo mettere per lo meno la Corte dei conti in condizione di avere i magistrati di cui dispone in organico, perché viene a perdere in organico 15 magistrati che non può utilizzare per questa operazione di decentramento.

TOSSI BRUTTI. Allora prevediamo questo nel disegno di legge!

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sono favorevole agli emendamenti 1.103, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104. Sono inoltre favorevole all'emendamento 1.106, modificato in base alla proposta della senatrice Tossi Brutti.

Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento 1.105, che non è perspicua, credo che essa voglia dire: «Per le esigenze delle Sezioni istituite con la presente legge, sono soppressi i 15 posti di magistrato collocati fuori ruolo istituzionale presso le Commissioni regionali di controllo previste dalla legge in materia di controlli sugli enti locali e si provvede, ferma restando la dotazione complessiva del personale di magistratura, ad un corrispondente aumento di 15 unità nelle qualifiche di presidente di sezione e di consigliere». Se non è così

reformulato, questo emendamento è perfettamente incomprensibile, perchè l'espressione «si compensano» in questo caso non vuol dire nulla. Comunque questa disposizione dovrebbe essere preceduta almeno dalla dizione che era contenuta, come giustamente è stato sottolineato prima, in un articolo della precedente versione del decreto-legge, nel quale si sopprimeva una norma di legge attinente al funzionamento delle commissioni di controllo sulle regioni, in modo da ottenere il ritorno in ruolo - e, quindi, l'utilizzo anche per altre funzioni - di 15 magistrati il cui impegno settimanale di lavoro è oggi pari a 45 minuti.

Non posso non sottolineare che questo punto richiederebbe comunque un approfondimento perchè in realtà stiamo sostituendo 15 consiglieri con 8 presidenti di sezione e 7 consiglieri, con un conseguente aumento di spesa.

Mi permetto quindi in via principale di suggerire al presentatore la riformulazione dell'emendamento nel testo che ho prima letto, ed in via subordinata di chiedere comunque il parere della Commissione bilancio perchè questa norma comporta una maggiore spesa che deriva dal fatto che almeno 8 magistrati devono essere presidenti di sezione.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la 5ª Commissione in materia di accettabilità degli emendamenti si è già pronunciata favorevolmente.

Ho capito il suo ragionamento secondo il quale l'emendamento 1.105 comporterebbe un aumento di spesa perchè 8 dei magistrati in questione, essendo di livello superiore, devono naturalmente avere una retribuzione superiore a quella degli altri 7. Tuttavia siamo vincolati dal parere della Commissione bilancio che si è espressa favorevolmente.

Ritengo che si potrebbe suggerire al relatore di aderire alla sua prima proposta: in questo caso si risolverebbe, a mio avviso, totalmente il problema. Invito pertanto il relatore a far conoscere la sua opinione al riguardo.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per le precisazioni fornite. Egli ha ragione sul fatto che l'emendamento andrebbe formulato in modo più preciso, tuttavia lo ritiro e mi riservo di presentarlo nel corso della discussione sul provvedimento che è all'esame della 1ª Commissione in sede deliberante, con la formulazione suggerita dal Ministro.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei suggerire al relatore una piccola modifica al testo dell'articolo 1 per evitare dubbi interpretativi.

La modifica da me suggerita è di inserire, al comma 3, dell'articolo 1, dopo le parole: «In tutte le sezioni» le altre: «, e comprese quelle già esistenti,». Si tratta infatti di estendere la materia pensionistica a tutte le sezioni, comprese quelle delle regioni Campania, Calabria e Puglia già esistenti ma che oggi non hanno competenza in quella materia. In

questo articolo, in realtà, si estendono a tutte le sezioni le norme relative all'istituzione della sezione regionale della Corte dei conti della Sardegna, che è quella più completa e che ha funzionato, ad avviso unanime, bene.

Potrebbe quindi essere già implicita l'estensione della materia pensionistica alle sezioni già istituite; tuttavia poichè non lo abbiamo mai esplicitato nel testo del provvedimento aggiungerei l'inciso da me indicato.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, la invito a pronunciarsi sulla proposta della senatrice Tossi Brutti.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, convengo con tale proposta perchè è opportuno essere precisi in materia. Formalizzo pertanto l'emendamento nel seguente modo:

*Al comma 3, dopo le parole: «A tutte le sezioni» inserire le seguenti: «, comprese quelle già istituite.».*

1.107

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento testè formalizzato dal relatore.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.107 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal relatore, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 1.105 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 2.

*(Pubblico ministero presso la Corte dei conti)*

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: «vice procuratore generale» con le altre: «procuratore regionale».*

2.100

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

\* SAPORITO, *relatore*. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che le funzioni del pubblico ministero presso le sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

Il comma 3, invece, prevede che il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

In pratica, si introduce la figura del procuratore regionale di cui al comma 2 non si fa menzione. Probabilmente la dizione di «vice procuratore generale» andrebbe sostituita da «procuratore regionale». Si tratta di una sostituzione tecnica.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo non ha ben compreso l'illustrazione del relatore.

SAPORITO, *relatore*. Il comma 2 prevede che presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

In base al comma 3, invece, il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali. In realtà il procuratore regionale è una figura che non è stata ancora istituita. Si intende che il vice procuratore generale è il procuratore regionale così come, tra l'altro, si era stabilito in sede di Commissione. Altrimenti si introduce una figura, quella del procuratore regionale, che ancora non esiste. Ritengo che probabilmente al comma 2 si intendesse dire che le funzioni sono esercitate da un procuratore regionale o da un altro magistrato assegnato all'ufficio. In questo modo quanto disposto dal comma 3 sarebbe congruente con il comma precedente.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOSSI BRUTTI. Dal momento che la questione relativa al pubblico ministero presso le sezioni giurisdizionali regionali ha subito successivi e progressivi spostamenti, ritengo che forse la dizione più esatta sia la seguente: «Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio con funzioni di procuratore regionale». Non dobbiamo togliere la possibilità che sia un vice procuratore generale o un altro magistrato a svolgere questa funzione. Sulla base di questa dizione credo che sia possibile dare una risposta esauriente al problema sollevato dal relatore; diversamente, non si riesce a capire come il sistema possa iniziare a funzionare. A mio avviso, quindi, le funzioni del pubblico ministero dovrebbero essere svolte dal vice procuratore generale oppure bisognerebbe assegnarle ad un apposito magistrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunciarsi sulla proposta testè avanzata dalla senatrice Tossi Brutti.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. A mio avviso, la proposta della senatrice Tossi Brutti risolve perfettamente il problema. Così identificato, al procuratore regionale, che può essere

quindi anche uno dei vice procuratori generali, che sono numerosi, possono essere affidati compiti di coordinamento analoghi a quelli del procuratore generale rispetto ai procuratori regionali, ivi compresi i vice procuratori.

\* SAPORITO, *relatore*. Ringrazio la collega che sta cercando di risolvere il problema, tuttavia sono di diverso avviso. Ritengo che sia stato commesso un errore materiale, anche alla luce delle discussioni svoltesi sui precedenti decreti-legge in materia. Noi istituimo le sezioni giurisdizionali regionali e chiamiamo un procuratore regionale a svolgere le funzioni del pubblico ministero dicendo che laddove esiste un unico magistrato egli assume anche le funzioni di procuratore regionale, mentre laddove esistono più magistrati soltanto uno di essi sarà nominato procuratore regionale.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOSSI BRUTTI. Vorrei chiarire meglio la mia posizione. Noi abbiamo una serie di vice procuratori generali che è quasi naturale vadano a svolgere le funzioni di procuratore regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali, giacchè si dispone la chiusura di alcune sezioni centrali. In prospettiva, non è detto che sia possibile coprire tutte le procure regionali con un vice procuratore generale e comunque dobbiamo immaginare come coprire in futuro tali procure. A mio avviso, potrebbe trattarsi di un magistrato assegnato all'ufficio, come vedremo successivamente, dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con funzioni di procuratore regionale.

In verità l'intero decreto-legge avrebbe potuto essere meglio predisposto. Si sarebbe potuto istituire esplicitamente la figura del procuratore regionale e dire che questa è coperta o da un vice procuratore generale o da un magistrato cui vengano conferite tali funzioni. Tuttavia, poichè siamo in sede di approvazione, ritengo che una soluzione intermedia possa essere da me quella prospettata.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, intende aggiungere qualcosa?

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, non posso accettare tale soluzione. Se ho ben compreso, secondo la collega Tossi Brutti, quindici vice procuratori centrali dovranno andare nelle regioni, mettendo così in crisi la procura centrale della Corte dei conti.

In realtà i procuratori regionali non devono necessariamente essere i vice procuratori generali. Si tratta di una errata interpretazione. Ad avviso della senatrice Tossi Brutti, le funzioni di procuratore regionale devono essere in primo luogo svolte da vice procuratori generali, ma non può essere così. Andiamo ad istituire la figura del procuratore regionale, le cui funzioni possono essere attribuite o al vice procuratore generale o, come dice la legge, ad altro magistrato assegnato all'ufficio.



Invece, con la soluzione della collega Tossi Brutti, imporremmo che i procuratori regionali devono essere necessariamente i vice procuratori generali.

PRESIDENTE. Signor Ministro, può sciogliere questo interrogativo?

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. A me sembra che la formula testè suggerita dalla senatrice Tossi Brutti includa quella del relatore. La senatrice Tossi Brutti, infatti, propone che alla funzione di procuratore regionale possono essere preposti o magistrati appositamente denominati procuratori regionali, oppure vice procuratori generali; il che vuol semplicemente dire che si lascia un'alternativa. Poichè si tratta di un corpo dotato di autonomia, anche costituzionalmente garantita, penso che una soluzione che lasci appunto autonomia e includa in sè la formulazione del relatore sia perfettamente accettabile.

Questa almeno è la mia interpretazione, dal momento che si tratta di una frase disgiuntiva iniziando con la congiunzione «o».

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOSSI BRUTTI. Nutro dei dubbi sul complesso della disposizione al nostro esame, anche perchè questo provvedimento – ripeto – è scaturito purtroppo da eccessive manipolazioni. In effetti, signor Ministro (mi corregga se sbaglio), lei stesso ha dichiarato che abbiamo istituito le procure regionali, però non esiste in alcuna parte di questo decreto-legge una formulazione che stabilisca espressamente tale istituzione. Pertanto, pur non condividendo lo spirito e il senso che il relatore dà al suo emendamento, in ultima analisi è forse più corretto proprio l'emendamento proposto dal relatore stesso.

Si tratta infatti di una formula istituzionale che recita: «presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale». Si stabilisce così, grazie all'emendamento del relatore, che esiste una procura regionale; poi si vedrà se a tale procura potranno essere decentrati gli attuali vice procuratori generali o altri magistrati che il consiglio di presidenza nominerà come procuratori regionali. Ma in effetti, una norma in cui si affermi esplicitamente che vengono istituite le procure regionali dovrà pure esserci in questo testo, signor Ministro, perchè attualmente non esiste. Mi pare fondato quanto sto dicendo: non le pare, signor Ministro?

Senza malizie, con l'emendamento del relatore si stabilirebbe solamente che c'è un procuratore regionale: poi vedremo chi assegnare a questa funzione.

PRESIDENTE. Invito il Ministro per la funzione pubblica a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. L'emendamento del relatore dovrebbe essere più completo o meglio dovrebbe essere modificato nel senso di far terminare la frase con le parole: «procuratore regionale», eliminando così la formula «o da altro magistrato assegnato all'ufficio».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è d'accordo?

\* SAPORITO, *relatore*. Sono d'accordo con la formulazione proposta dal Ministro. Tuttavia vorrei rimanesse agli atti dell'Assemblea, in modo che si possa poi constatare l'intenzione del legislatore, che vengono confermate le indicazioni del Ministro, dei colleghi e dello stesso relatore, secondo le quali possono essere assegnati a quella funzione sia i vice procuratori generali che altri magistrati. Laddove c'è un unico magistrato, questo ha anche la funzione di procuratore regionale.

Vorrei che questo principio rimanesse agli atti, in modo che poi non sia bloccata l'attuazione della regionalizzazione della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La nuova formulazione dell'emendamento 2.100 è quindi nel senso di sostituire le parole da: «vice procuratore generale» fino alla fine del comma con le altre: «procuratore regionale».

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal relatore in questo nuovo testo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

### Articolo 3.

#### *(Azione di responsabilità)*

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del

danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

\* **SAPORITO, relatore.** Signor Presidente, il Ministro ha ribadito le preoccupazioni giustissime che aveva esplicitato anche in Commissione circa l'orientamento (assunto all'unanimità, come hanno anche ricordato i colleghi Marchetti e Tossi Brutti) della Commissione medesima di procedere all'esame delle sole norme del decreto-legge relative alla regionalizzazione della Corte dei conti. Devo quindi insistere su questo punto, perchè è il mio mandato. Pur comprendendo le preoccupazioni del Ministro, chiedo la soppressione, non a titolo personale, ma a nome della Commissione che ha assunto questa decisione all'unanimità, dell'articolo 3, come poi chiederò la soppressione degli articoli 4, 7, 8 e 9.

Devo però rassicurare il Ministro che è precisa volontà della Commissione affari costituzionali andare avanti. Abbiamo già avviato la discussione in sede deliberante sulle materie del decreto-legge che vorremmo stralciare in questa sede. Chi vi parla ha già svolto la relazione sul relativo disegno di legge in Commissione la scorsa settimana e si sono già svolti degli interventi in discussione generale, che oggi verrà chiusa. Il Ministro lo sa e, anche se egli non potrà venire, andremo avanti con la presenza di un altro rappresentante del Governo.

**CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.** Verrò inesorabilmente.

**SAPORITO, relatore.** Una volta chiusa la discussione generale, stabiliremo un termine per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge che disciplina le parti della materia che ora vorremmo escludere dal decreto-legge. Posso anche dire che la soluzione procedurale che noi abbiamo seguito ha consentito di far ritornare serenità fra i Gruppi presenti nella Commissione. Non credo che le distanze siano moltissime; il punto chiave rimane l'articolo 7, ma se si trova un'armonia di rapporti fra controllo preventivo e controllo successivo, con opportune formulazioni, il relatore ritiene che su questo può trovare ampie convergenze in modo che in Commissione, in sede

deliberante, siano approvati definitivamente gli articoli di cui noi chiediamo la soppressione in questa sede.

Su questo volevo rassicurare il Ministro e i colleghi perchè non è intenzione della Commissione affossare l'altra parte del provvedimento. Come ho già detto all'inizio, l'altra parte è l'ulteriore faccia di un problema che riguarda la Corte dei conti. Lasciare solo la regionalizzazione senza modificare i controlli porterebbe ad un'opera incompleta.

È questo l'impegno che come relatore voglio assumere con il Ministro e con questa Assemblea, ma penso di poter associare a questo impegno tutti i componenti della Commissione affari costituzionali.

**PRESIDENTE.** Invito il Ministro per la funzione pubblica a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.** Il mio parere è contrario, e spiegherò rapidamente perchè. Il primo motivo della mia contrarietà è che, una volta istituite le sezioni giurisdizionali, bisogna che venga disciplinato anche il contenuto della loro attività. In questo modo, il decreto in esame diventa una specie di costituzione di un esercito senza una guerra o una difesa da fare. È come se si soddisfacessero soltanto esigenze di un corpo amministrativo, senza regolare poi la sostanza.

L'altro elemento grave è che qui, al comma secondo, è contenuta una delle norme più importanti, se mi consente, signor Presidente, che vanno adottate con urgenza da questo Parlamento, e cioè la norma che stabilisce il periodo di decorrenza della responsabilità degli amministratori pubblici.

Come sanno tutti i senatori, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive con durate diverse a seconda del tipo di dipendente pubblico. Gli amministratori delle USL, gli amministratori di enti pubblici e dello Stato possono testimoniare che questa diversa decorrenza è all'origine di gravissime disfunzioni della pubblica amministrazione. In Parlamento vi sono già decreti-legge e disegni di legge che seguono orientamenti disomogenei in questa materia.

Questa norma riassumeva un orientamento della Corte dei conti e della Corte costituzionale, ed applicava a questo caso l'articolo 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che a sua volta contiene, come è noto, un principio generale più volte ribadito dalla Corte costituzionale.

Ritengo particolarmente grave l'abbandono di un articolo così importante.

**TOSSI BRUTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **TOSSI BRUTTI.** Signor Presidente, ritengo che occorra essere chiari fino in fondo su questo articolo. Condivido, e l'ho già detto in Commissione, le perplessità del Ministro quando afferma che, una volta istituite le sezioni, per quanto riguarda il controllo della contabilità pubblica e l'affermazione della responsabilità amministrativa degli

amministratori e dipendenti pubblici, occorrerà dare un contenuto a queste sezioni. La loro istituzione infatti non è solo formale.

Quest'articolo era molto importante perchè operava sulla prescrizione nel modo indicato dal secondo comma, in un certo senso recuperando quanto già stabilito dalla legge n. 142 del 1990 in materia di responsabilità degli amministratori comunali, cui riduceva il termine decennale ordinario di prescrizione a cinque anni.

Il punto è che nel frattempo è intervenuta un'altra disposizione normativa, signor Ministro, cioè la legge n. 423 del 1993, appena approvata, che rende più complicata questa materia. Il vero problema ora non sarebbe quello di sopprimere semplicemente l'articolo - non si pone neppure la questione - ma di recuperare la possibilità di un esame più aderente alla stregua anche delle disposizioni contenute nella legge n. 423 del 27 ottobre 1993, di recentissima approvazione, per comprendere come collegare le questioni riguardanti la responsabilità. Nella suddetta legge è generalizzata la prescrizione dei cinque anni, addirittura dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990; in tal modo, si spostano ulteriormente i termini della questione che deve essere discussa e insieme coordinata. Da questi motivi deriva la necessità di un esame di tali aspetti in Commissione, in sede deliberante, perchè in questo momento non saremmo in grado di farlo, anzi si pone in questo caso un altro problema. Infatti, una volta approvata definitivamente dal Parlamento la legge n. 423 - buono o cattivo che sia il suo contenuto, signor Ministro - è intervenuto un decreto-legge, il quale naturalmente ha efficacia immediata proprio in quanto decreto-legge, che in realtà pone una norma in contrasto con la legge n. 423.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. È quello che ho sostenuto anch'io.

TOSSI BRUTTI. D'altra parte, Ministro, lei comprende che un decreto-legge non può rendere inefficace una norma che il Parlamento ha appena approvato. Mi rendo conto che la materia di cui stiamo trattando è molto delicata, però si tratta di considerarla complessivamente e studiarla. Ripeto, in questo momento esiste una norma del decreto-legge (mi riferisco all'articolo 3 del provvedimento in esame) che è efficace in quanto il decreto-legge la rende tale e che è confligente e contrastante con una legge approvata dal Parlamento nello scorso ottobre: questo è il punto.

Pertanto, è necessario uscire quanto prima possibile da tale situazione di incertezza definendo, una volta per tutte, la questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per questioni attinenti a responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti pubblici proprio perchè ritengo che non sia una questione di poco conto. Ribadisco che occorre superare questa incertezza ed esaminare complessivamente la questione, ma non in questa sede: e in ciò concordo con il relatore anche se, ritengo, che si debba procedere immediatamente.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni testè svolte dalla collega Tossi Brutti. Desidero osservare, in relazione a quanto detto dal relatore Saporito, che senz'altro molti membri della 1ª Commissione avranno assunto l'impegno al quale lui faceva riferimento; però, per quanto mi riguarda, mi riservo di raccogliere il consenso del numero prescritto di senatori per chiedere che sia tolta la sede deliberante in 1ª Commissione riguardo a questa materia, proprio per la sua importanza e complessità. Ritengo che stiamo effettuando già un grossissimo strappo alla regola accettando l'impostazione proposta dalla Commissione, portando in Aula solo alcuni articoli del provvedimento in esame, quelli sui quali comunque in linea di massima si concorda, salvo alcune considerazioni che svolgeremo in seguito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

*(Giudizi di conto)*

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta, come nel caso dell'emendamento 3.1, di sopprimere l'articolo 4; soppressione che proponiamo, con successivi emendamenti, anche degli articoli 7, 8 e 9.

Tali norme concernono la materia che verrà discussa nel disegno di legge assegnato in sede deliberante alla Commissione affari costituzionali.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

**CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.** Signor Presidente, il parere è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 5.

*(Giudizi di responsabilità)*

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

- a) l'esibizione di documenti, nonchè ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
- b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;
- c) audizioni personali;
- d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a lire 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla notifica» con le altre: «dal ricevimento» e aggiungere, in fine le parole: «Il predetto invito interrompe il termine di prescrizione».*

5.101

IL RELATORE

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente».*

5.100

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI

*Al comma 6, alla lettera b), sopprimere le parole: «, nelle forme previste dal codice di procedura civile».*

5.102

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.101 è tecnico nel senso che corregge le parole: «dalla notifica» della relativa comunicazione con le altre: «dal ricevimento». Introduce inoltre, alla fine del comma 1, una clausola che ritengo essenziale, ossia che l'invito



a depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti rivolto al presunto responsabile del danno interrompe il termine di prescrizione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.102, esso tende a sopprimere le parole: «nelle forme previste dal codice di procedura civile» dalla lettera b) del comma 6. È mia preoccupazione - e sentiremo anche gli uffici - far presente che nel sesto comma dell'articolo 5 il procuratore regionale può disporre il sequestro dei documenti. Tuttavia, se lasciamo le parole: «nelle forme previste dal codice di procedura civile», introduciamo una contraddizione. Infatti le vecchie norme del codice di procedura civile ammettevano il sequestro disposto dal procuratore, mentre con il nuovo codice non è più il procuratore, bensì il giudice istruttore a disporre il sequestro. In conclusione, la formula - lo ripeto - risulta contraddittoria perchè da una parte si dice che il procuratore può disporre il sequestro e dall'altra si dice che ciò va fatto seguendo le forme previste dal codice di procedura civile. Pertanto, se si riconosce al procuratore regionale il giusto potere di disporre il sequestro dei documenti, occorre sopprimere le parole: «nelle forme previste dal codice di procedura civile».

\* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, nel giudizio di responsabilità opportunamente abbiamo introdotto una forma preliminare alla emissione dell'atto di citazione in giudizio. È una questione importante che serve a fare chiarezza prima che venga emesso l'atto di citazione e quindi risparmia processi inutili; del resto, consente anche alla parte interessata di presentare eventuali elementi a suo discapito.

Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, quando il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti, pensiamo che sia estremamente opportuno prevedere che in questo stesso termine il presunto responsabile possa chiedere di essere sentito personalmente. Credo che in questo modo, nella fase preliminare all'atto di citazione in giudizio, si fornisca all'amministratore e al dipendente pubblico la possibilità di chiarire immediatamente la loro posizione. Mi sembra un elemento di garanzia della difesa. Occorre superare il tabù che presso la Corte dei conti è tutto scritto; credo che il presunto responsabile, se lo vuole, debba poter essere sentito personalmente.

Vorrei ora soffermarmi, se me lo permette, signor Presidente, su un paio di questioni. L'emendamento 5.102 del relatore propone di sopprimere le parole: «nelle forme previste dal codice di procedura civile». Non so in realtà se ci si riferisca piuttosto al sequestro disposto dal pubblico ministero (oggi dal giudice per le indagini preliminari) previsto dal codice di procedura penale; comunque l'osservazione del relatore può essere anche giusta. Io non ritengo che sia cambiato il riferimento alle forme previste dal codice di procedura civile; però, poichè non è necessario mantenere tale previsione in questa sede, possiamo tranquillamente sopprimerla perchè sono comunque elencati gli atti di investigazione e di indagine che il procuratore regionale può disporre. Pertanto può anche disporre il sequestro, e poi si vedrà in quali forme.

Per quanto riguarda invece l'ultima parte dell'emendamento 5.101 («Il predetto invito interrompe il termine di prescrizione»), ho dei dubbi. Infatti non riesco a capire il motivo di tale disposizione. L'atto di citazione interrompe i termini di prescrizione, mentre non vorrei che questo invito fosse poi ciclicamente ripetuto e che, come accade spesso davanti alla Corte dei conti, vi fossero procedimenti senza fine.

Signor Ministro, mi dica lei se questo invito interrompe il termine di prescrizione.

È ovvio che se lo interrompe alla stregua delle norme complessive che regolano il procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non c'è bisogno di dirlo; se noi invece introduciamo il mezzo per cui il procuratore regionale può ogni tanto richiedere documenti ed ogni volta interrompere la prescrizione, e comunque all'atto di citazione, che è il vero atto che interrompe la prescrizione, non si arriva mai, si creano dei problemi. Vorrei sottoporre la questione anche al relatore, che non mi sta ascoltando, mentre farebbe bene su questo punto ad ascoltarmi.

PRESIDENTE. Questa discussione si sta svolgendo in un modo un po' al di fuori delle regole. Qui si tratta, in effetti, da parte dei presentatori degli emendamenti, di illustrare innanzitutto i propri emendamenti; successivamente si può prendere la parola su ciascun emendamento da parte di chi voglia intervenire. D'altra parte, capisco che il sistema che si sta adottando in questo momento può far guadagnare un po' di tempo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* SAPORITO, *relatore*. Sono favorevole, signor Presidente, all'emendamento 5.100 della senatrice Tossi Brutti, ma esso va posto nella formulazione del primo comma, prima dell'emendamento 5.101, da me presentato.

Per quanto riguarda le osservazioni della collega Tossi Brutti, io sono favorevole ad eliminare al comma 6, lettera b), l'espressione «nelle forme previste dal codice di procedura civile» (come propongo con l'emendamento 5.102) per evitare equivoci e dare immediatamente operatività al procuratore regionale.

Per quanto riguarda il problema della prescrizione, mi sono un po' richiamato ai principi generali. Dal momento in cui si rivolge all'interessato un invito a dare chiarimenti, si sospendono i termini per la Corte per svolgere gli altri adempimenti; ma si dovrebbero sospendere anche i termini di prescrizione. Da quel momento la procura della Corte dei conti non svolge altri atti: aspetta i chiarimenti, si interrompono i termini e poi va avanti. Ma poichè c'è un margine di tempo tra l'invito e la risposta, o addirittura, come dice la collega Tossi Brutti, l'audizione, cioè il colloquio...

TOSSI BRUTTI. Trenta giorni.

SAPORITO, *relatore*. Come si fa a fare tutto in trenta giorni? Io ho qualche dubbio e su questo mi rimetto agli orientamenti del Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 5.101. In effetti, ho il timore che questa specie di spada di Damocle che poi verrà a pendere sulla testa di tutti gli amministratori pubblici potrà far bloccare l'amministrazione. Noi vogliamo un'amministrazione controllata ed efficiente, non un'amministrazione semplicemente impaurita.

Sono invece favorevole agli emendamenti 5.100 e 5.102.

SAPORITO, *relatore*. Ritiro l'emendamento 5.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 6.

*(Giudizi in materia pensionistica)*

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in

materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti relativi sono trasmessi d'ufficio alla sezione giurisdizionale competente.

2. Della trasmissione è data comunicazione entro cinque giorni alla parte interessata».

6.1

SPERONI, CAPPELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1 comma 4-bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio».

6.100

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI

*Al comma 5 sopprimere le parole: «ma i ricorrenti non possono svolgere, oralmente, in udienza, le proprie difese».*

6.2

SPERONI, CAPPELLI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni».

6.101

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, SALVI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni».

6.102

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

MARCHETTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 6.

MARCHETTI. Signor Presidente, già avevo intenzione di presentare un analogo emendamento, di cui si era parlato in sede di Commissione. Infatti in base all'articolo 6 del decreto-legge in esame, per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro il termine perentorio di un anno dall'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Noi attiviamo, con il testo attuale del decreto-legge, un procedimento per cui poniamo a carico della parte interessata l'esigenza di presentare istanza per la prosecuzione del giudizio. Conosciamo la natura di queste vertenze: in tal caso molti cittadini non presenterebbero l'istanza per varie circostanze. Quindi lo Stato tende con questa norma a risolvere giudizi pendenti anche da 20 o 30 anni per responsabilità e per cattivo funzionamento degli organi che dovevano decidere sui giudizi stessi, liberandosi della relativa responsabilità a danno del cittadino, solo ponendo l'esigenza di presentare l'istanza a carico della parte.

L'emendamento 6.1 rovescia l'impostazione nel senso che, per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, gli atti relativi sono trasmessi d'ufficio alla sezione giurisdizionale competente; della trasmissione è data comunicazione alla parte interessata. Pertanto il procedimento deve avanzare senza che siano necessari altri atti di parte.

\* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.100, esso risponde alle stesse esigenze a cui faceva riferimento il senatore Marchetti ma in modo chiaro e praticabile. L'emendamento 6.1, infatti, contiene innanzitutto un elemento di equivoco perchè si dice che sono trasmessi d'ufficio alla sezione giurisdizionale competente gli atti relativi: ritengo che debba essere specificato che si tratta della sezione giurisdizionale regionale competente. In secondo luogo, si stabilisce un termine per la segreteria della Corte dei conti centrale che è con ogni evidenza impraticabile: come si fa infatti a dare comunicazione della trasmissione degli atti entro cinque giorni alla parte interessata? I fascicoli in materia pensionistica sono milioni e pertanto non è possibile adottare un termine così breve.

L'emendamento 6.100 da me presentato si riconnette ad una modifica che abbiamo già approvato: abbiamo infatti detto che quando la sezione regionale riceve i fascicoli, deve dare notizia alle parti interessate e ai difensori costituiti. Innanzitutto il lavoro viene suddiviso perchè non è più la segreteria della Corte dei conti centrale che deve trasmettere notizia ad un elevato numero di persone, ma sono le singole sezioni regionali che danno notizia dei fascicoli che ricevono. Dal momento della comunicazione decorre il termine per presentare poi l'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte di chi ne abbia interesse, ivi compresi i giudizi pensionistici.

Questo mi sembra un disegno più razionale perchè è indubbio che il meccanismo previsto nel decreto-legge presenta dei profili evidenti di incostituzionalità. Infatti da un avvenimento che può essere anche sconosciuto alla parte, qual è l'insediamento della sezione giurisdizionale regionale, si fa decorrere un termine a pena di decadenza, che anzi comporta l'estinzione del giudizio ove non rispettato, il che non garantisce in modo assoluto il diritto alla difesa. Ritengo pertanto che l'accoglimento dell'emendamento 6.100 sia consequenziale anche all'emendamento 1.100 che abbiamo già approvato all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.101, si vuole sopprimere l'odiosa disposizione che prevede che questi ricorsi siano soggetti al pagamento del bollo. L'idea che i pensionati civili e militari e gli invalidi debbano fare ricorso pagando un bollo - proprio perchè sono avvocato mi rendo conto che questa potrebbe essere una questione in grado da sola di scatenare una rivoluzione da parte dei cittadini, perchè ogni carta bollata costa 15.000 lire - mi sembra veramente ingiustificata e, tra l'altro, discriminante rispetto agli adempimenti del processo del lavoro che prevedono l'esenzione.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo discusso di questo problema sia in Aula che in Commissione, anche con argomenti approfonditi. Si tenta di alleggerire la Corte dei conti dall'enorme peso relativo ai ricorsi in materia pensionistica: da quasi 20 anni la stampa sostiene questo punto. L'operazione di decentramento è l'occasione per verificare l'attualità dell'interesse a mantenere in piedi un giudizio davanti alla Corte dei conti. Per questo motivo, correttamente, il Governo sostiene la necessità di un decentramento; in questo modo tutti gli incartamenti potrebbero essere inviati alle sezioni regionali. Chi ha interesse ha la possibilità di presentare un ricorso in un arco di

tempo molto ampio, utilizzando un semplice foglio di carta e, in pratica, gratuitamente. In sostanza l'interessato, senza pagare una lira, inviando una semplice lettera alla sezione regionale della Corte dei conti, può sostenere il suo interesse a mantenere l'attualità del proprio ricorso. A mio avviso, questo sistema semplifica molto le procedure e questo vorrei dirlo soprattutto ai colleghi Marchetti e Speroni. Invece, se stabiliamo che automaticamente tutte le operazioni devono essere riproposte e che la Corte dei conti deve dare comunicazione agli interessati, ai ricorrenti e agli avvocati a cui fa riferimento questa procedura, sarebbero necessari molti anni per risolvere la situazione: si produce un effetto contrario.

MARCHETTI. Detto da lei è veramente strano.

SAPORITO, *relatore*. Non è strano. Vorrei precisare che io sostengo questa posizione anche in connessione con l'emendamento che ho presentato, relativo alla gratuità del ricorso.

Sia il senatore Marchetti che altri senatori che sono intervenuti in Commissione avrebbero ragione a dire che in precedenza la procedura era gratuita mentre non si comprende perchè in questo caso gli interessati dovrebbero pagare le tasse su questi ricorsi. Dal momento però che io sostengo che anche la semplice istanza di ammissione dell'attualità del ricorso deve essere gratuita, mi pare che si possa accettare la formulazione adottata dal Governo insieme alla proposta, da me presentata, sulla gratuità del ricorso.

Per questo motivo chiederei ai colleghi che hanno presentato emendamenti in questo senso di ritirarli, alla luce dell'emendamento da me proposto. Vorrei inoltre sottolineare che in tutti i casi il procedimento si svolge oralmente. Si chiede semplicemente all'interessato, che conosce i problemi esistenti e sa che in questa materia si attua un decentramento, in un arco di tempo di circa un anno, di presentare una domanda per mantenere il ricorso (soprattutto se verranno approvati il mio emendamento e quello presentato dalla senatrice Tossi Brutti, che fanno riferimento alla gratuità).

L'emendamento 6.100 è alternativo al testo del decreto-legge. Preferirei considerare quest'ultimo ma mi rimetto alla valutazione del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 6.100.

Per quanto concerne gli emendamenti 6.101 e 6.102 desidero dare alcuni chiarimenti. Anzitutto, occorre tenere presente che disponiamo di un regime definitivo e non provvisorio e che quindi non è più valido l'argomento della ripresa di una questione già pendente. In secondo luogo, la vicenda del ricorso in carta semplice o in carta da bollo ha tutta una sua storia che dimostra come la gratuità permetta che alcuni

ricorsi vengano presentati con troppa leggerezza, laddove il semplice ostacolo costituito dalla carta da bollo impedirebbe un sovraccarico di funzioni.

Suggerisco al relatore ed ai membri della Commissione affari costituzionali la lettura di un libro di memorie di un presidente di sezione della Corte dei conti che dimostra come, essendosi già verificato nella storia italiana questo passaggio, il solo fatto di aver introdotto in un certo momento la non gratuità del ricorso, cioè la necessità di adoperare la carta da bollo, abbia fatto diminuire i ricorsi della metà. Il che tra l'altro significa che si tratta di ricorsi di tenore tale che è stato sufficiente il deterrente del costo della carta da bollo per non farli presentare.

Ritengo che tutti sappiano quale importanza abbiano queste cause per un certo numero di professionisti i quali, anche attraverso questo strumento, incentivano la presentazione di ricorsi che non hanno alcun fondamento e non fanno altro che intasare la magistratura da un lato e recare danno ai cittadini che presentano ricorsi fondati dall'altro.

Chiedo quindi all'Assemblea di riflettere attentamente su questo aspetto ed esprimo altresì il mio parere contrario su ambedue gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.  
Il senatore Marchetti intende mantenere l'emendamento?

**MARCHETTI.** Sì, signor Presidente.

**SAPORITO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **SAPORITO, relatore.** Signor Presidente, a mio avviso la votazione dell'emendamento 6.1 dovrebbe essere successiva a quella degli emendamenti sulla gratuità del ricorso. Infatti se gli emendamenti 6.101 e 6.102 non dovessero essere approvati, diverrebbe allora attuale l'emendamento 6.1.

### **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

**MARCHETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCHETTI.** Signor Presidente, capisco come si possa non essere d'accordo sull'emendamento 6.1 e del resto il Governo non è d'accordo sugli emendamenti 6.101 e 6.102. Il Ministro ha parlato di carta da bollo, ma in realtà si tratta di stabilire se i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra sono soggetti alla



disciplina tributaria delle controversie in materia civile. Quindi non prendiamoci in giro; non è vero che si tratta solo di un foglio di carta bollata.

Detto questo, ritengo che le due questioni siano del tutto separate. Si potrebbe benissimo votare a favore o contro la soluzione prospettata dall'emendamento 6.1, indipendentemente dall'esito della votazione sui due emendamenti identici concernenti il comma 7. Le due questioni sono del tutto autonome una rispetto all'altra. Quindi propongo di seguire l'ordine normale di votazione, perchè non c'è motivo di invertirlo.

SAPORITO, *relatore*. Ritiro la mia proposta di inversione della votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Speroni e Cappelli, e fatto proprio dal senatore Marchetti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Avverto che l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Speroni e Cappelli, si intende decaduto, stante l'assenza dei proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101, identico all'emendamento 6.102.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Annuncio il nostro voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori, identico all'emendamento 6.102, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 7.

*(Norme in materia di controlli della Corte dei conti)*

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione,

ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

Invito il relatore ad illustrarlo.

\* SAPORITO, *relatore*. Per i motivi che ho già esposto in precedenza, chiediamo di sopprimere questo articolo del decreto-legge, il cui contenuto viene affrontato in sede di esame del disegno di legge ordinario discusso dalla Commissione affari costituzionali in sede deliberante.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TOSSI BRUTTI. Riteniamo la materia di cui all'articolo 7 importantissima. La disciplina dei controlli, la riforma del sistema dei controlli, lo spostamento dell'attenzione verso il controllo sulla gestione e quello sui risultati sono questioni importantissime. Quindi la nostra adesione alla proposta soppressiva di questo articolo è meramente strumentale al fatto che vogliamo esaminare il disegno di legge ordinaria, pure presentato dal Governo, in modo da affrontare la relativa materia più ampiamente in sede di Commissione.

Con questa precisazione votiamo a favore dell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Per i motivi già espressi precedentemente il parere del Governo è contrario. Tengo a ribadire le conseguenze che la mancata sollecita approvazione di questa disciplina avrà sul pagamento di tutte le somme da parte delle Tesorerie provinciali dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

*(Autonomia organizzativa e finanziaria)*

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della

gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SAPORITO, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

*(Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome)*

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

9.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SAPORITO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.** Il parere del Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 10.

##### *(Oneri finanziari)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario amministrativo contabile», determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresses quaranta unità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 11.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359».

1.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento propone una clausola di rito per fare salve le situazioni insorte sulla base dei precedenti decreti-legge non convertiti. Per questa ragione mi sono permesso di presentare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIZ. Signor Presidente, noi siamo favorevolissimi alla regionalizzazione del controllo della Corte dei conti.

Un unico punto mi ha lasciato un po' perplesso, e su questo avevo dato un suggerimento al relatore, ossia quello relativo ai giudizi per i residenti all'estero, che per noi doveva essere affidato alla sezione della regione di ultima residenza in Italia, e non già alla sezione regionale del Lazio. Immaginiamo una persona di Genova che risiede a Mentone e che deve andare a Roma o una che risiede a Locarno che potrebbe tranquillamente andare a Milano e che invece deve arrivare a Roma. Lo ritengo un errore fondamentale, e per questo noi ci asterremo.

Per il resto siamo favorevoli, soprattutto alla soppressione degli articoli 7, 8 e 9 che vanno esaminati insieme al disegno di legge all'esame della Commissione affari costituzionali.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista su questo testo finale da cui sono state stralciate norme sulle quali bisognerà sviluppare una seria discussione, a nostro parere non solo in Commissione, ma portando il provvedimento, come ho già detto all'esame dell'Aula.

Ribadisco comunque la critica di fondo al percorso seguito per apportare riforme ad un organo, quale la Corte dei conti, di tanta rilevanza costituzionale, che viene trattato dal Governo come se fosse sua proprietà, con più decreti-legge, con un'insistenza che, come ho già detto, sarebbe stata degna di miglior causa. In realtà si affronta una materia che comporta una riflessione di ordine costituzionale e che dovrebbe essere esaminata persino in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Evidentemente non si vuole prendere atto del vero rilievo del problema e non si intende procedere ad una riforma seriamente discussa, sulla quale si svolga un confronto adeguato all'importanza dell'organo del quale stiamo parlando.

Per quanto riguarda le norme specifiche relative al testo che viene ora licenziato, complessivamente ritengo che si tratti di un passo positivo. Restano comunque alcune riserve che ho specificato nel corso della discussione generale, perciò anche in considerazione dell'avvenuta soppressione degli ultimi articoli del decreto ci asteniamo.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, al senatore Riz vorrei dire che non mi sono permesso di presentare emendamenti sull'argomento che egli ha sottolineato non perchè non sia sensibile al problema dei residenti all'estero - figuratevi, sono presidente di un'associazione di emigranti - ma perchè non potevamo introdurre una norma solo per la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il senatore Riz, come presidente di Commissione e come illustre professore di diritto processuale, sa che occorre cambiare tutte le norme relative alle altre giurisdizioni, quella civile, quella penale e quella amministrativa. Farlo solo in questa sede non avrebbe avuto significato. Ma, se vi sarà un'iniziativa in questa direzione, chi vi parla, ma penso tutti quanti noi, accetteremo tale iniziativa positivamente. (*Applausi del senatore Riz*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

È approvato.

#### Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che il Ministro dell'interno, con lettera in data 24 novembre 1993, ha trasmesso la relazione finale del



13 novembre 1993 redatta dal Comitato per l'accertamento della regolarità di gestione dei fondi del SISDE, oggetto di indagine giudiziaria da parte della Procura della Repubblica di Roma, nonché di eventuali responsabilità amministrative connesse, con esclusione delle parti classificate «riservato» ed indicate nel verbale del 20 novembre 1993 del Comitato stesso, trasmesso unitamente alla predetta relazione.

Detta documentazione è depositata presso il Servizio di segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Inversione dell'ordine del giorno**

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, secondo quanto risulta dall'ordine del giorno, dovremmo adesso esaminare il disegno di legge relativo alla cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattito a distanza, di cui è relatore il senatore Coco che è impossibilitato ad essere in Aula a causa dello sciopero dei servizi aerei. Pertanto la Presidenza ritiene di disporre l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare ora alla discussione del disegno di legge n. 1642, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

#### **Discussione dei disegni di legge:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (1642), *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174), d'iniziativa del senatore Andreini e di altri senatori;

«Norme per il riordino del sistema di prevenzione» (1298), d'iniziativa del senatore Lama e di altri senatori;

«Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento» (1410), d'iniziativa del senatore Parisi Vittorio e di altri senatori

*(Relazione orale)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», già approvato dalla Camera dei deputati;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali», d'iniziativa dei senatori Golfari, Montresori, Fabris, Fontana Albino, Donato, Ladu, Robol, Zangara, Lauria, Picano, Ricci, Pulli, Venturi, Coviello, Ravasio, Leonardi, Ruffino, Ferrari Bruno, Creuso, Di Benedetto, Saporito, Carpenedo, Guerritore, Doppio, Cappuzzo, Montini, Manzini, Parisi Francesco, Cusumano, Bernassola, Pavan, Grassi Bertazzi, Di Lembo, Carlotto, Lombardi, Perina, Di Nubila, Zotti, Campagnoli, Radi, Bonferroni, Russo Vincenzo, De Matteo, Citaristi e Pistoia; «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali», d'iniziativa dei senatori Andreini, Parisi Vittorio, Giollo, Luongo, Boratto, D'Amelio, Giovanelli, Inzerillo, Nocchi, Pierani, Taddei, Bucciarelli, Innamorato, Speroni, Pagliarini, Tabladini e Pierri; «Norme per il riordino del sistema di prevenzione», d'iniziativa dei senatori Lama, De Matteo, Mancuso, Florino, Molinari, Marinucci Mariani, Procacci, Londei e Vinci; «Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento», d'iniziativa dei senatori Parisi Vittorio, Giollo, Dionisi, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Crocetta, Fagni, Galdelli, Grassani, Icardi, Libertini, Lopez, Manna, Marchetti, Meriggi, Piccolo, Salvato, Sartori e Vinci.

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale; se non vi sono osservazioni, ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, La Commissione 13ª ha approfondito il disegno di legge pervenuto dalla Camera ed è giunta a delle conclusioni che, secondo la mia opinione, data la situazione e le condizioni che si presentavano, possono essere definite ottimali.

Per capire però il senso complessivo di questo provvedimento, bisogna andare al *referendum* del 18 aprile 1993, quando gli elettori italiani, nell'approvare altri *referendum*, approvarono anche questo sulla separazione delle attività di controllo ambientali dal Servizio sanitario nazionale. Si poneva quindi il problema, signor Presidente, colleghi, dei soggetti ai quali attribuire le funzioni soppresses dal *referendum*; nel riordino inevitabile che ne conseguiva, per quanto riguarda le funzioni amministrative non esistevano grossi problemi; infatti, esse potevano essere riorganizzate in capo ai soggetti del nostro ordinamento, vale a dire il Ministero dell'ambiente, le regioni, le province e i comuni. Tra l'altro, le province, proprio circa un anno fa, avevano cominciato ad esercitare le funzioni, che venivano loro attribuite dall'articolo 14 della legge n. 142 del 1990, in pratica si trattava di tutto il complesso delle funzioni ambientali.

La questione, invece, era un po' più complessa per ciò che concerne le attività tecniche di sostegno delle funzioni amministrative, mi riferisco ad esempio a quelle di vigilanza, di controllo, di prevenzione. A chi attribuire tali funzioni dopo il vuoto lasciato dal *referendum* abrogativo per i compiti in precedenza già svolti dal Servizio sanitario nazionale, e in particolare dalle unità sanitarie locali?

Le iniziative parlamentari a questo riguardo sono state numerose sia alla Camera, sia al Senato. Ricordo in particolare che due disegni di

legge del Senato proponevano l'attribuzione di tali funzioni alle province, mentre altri disegni di legge ne proponevano l'attribuzione ad agenzie nazionali e regionali.

Alla Camera, dove si è affrontato il problema a seguito di un decreto del Governo, la proposta dell'Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali per l'ambiente è stata particolarmente sostenuta nella discussione e poi in definitiva approvata. Così le funzioni di controllo, di vigilanza e di prevenzione venivano assegnate all'Agenzia nazionale e si chiedeva alle regioni di istituire Agenzie regionali analogamente a quanto si faceva per l'amministrazione centrale; il problema, poi, diventava quello di assegnare alle articolazioni delle Agenzie regionali le funzioni di controllo ambientale. Soprattutto in quest'ultima parte la discussione si è accalorata e si sono manifestati dei dissensi, vi sono stati dei confronti vivaci e a volte anche dei contrasti.

In generale, tuttavia, si può dire che le Agenzie regionali possono certamente articolarsi in strutture e in servizi provinciali e territoriali locali. Riflettendo, a me pare che si possa accettare fin da ora l'idea che le funzioni attribuite ai vecchi presidi multizonali possano essere trasferite ai dipartimenti provinciali dell'agenzia e che le funzioni già svolte dalle unità sanitarie locali in materia ambientale possano essere attribuite ai servizi territoriali. Quello che mi sembra difficile è che tutto questo possa essere disciplinato con una legge dello Stato, senza rinviare alla sede propria (che è la regione) la disciplina di tali articolazioni, soprattutto in relazione al fatto che a livello terminale, cioè a livello dei servizi territoriali e delle unità sanitarie locali, c'è il rischio reale che si possano creare delle duplicazioni e delle separazioni improprie tra servizio e servizio.

Infatti, se non ci sono una integrazione e un coordinamento efficaci a livello locale, è difficile sostenere, per esempio, che l'igiene degli alimenti non sia una competenza contemporaneamente sanitaria e ambientale; è difficile immaginare che la medicina veterinaria non sia ad un tempo una funzione ambientale e sanitaria, senza parlare della medicina del lavoro che prevede una complessità di funzioni in questo campo.

Ecco perchè la Commissione è stata piuttosto propensa a cercare di definire a livello locale le attività di integrazione e di coordinamento tra questi due rami della possibile separazione, anche se bisogna dare atto che il *referendum* è stato fatto proprio per questo. È stato fatto proprio per evitare che le funzioni ambientali vengano annegate all'interno delle più sofisticate e complesse funzioni sanitarie: questo è il senso del *referendum* del 18 aprile. Per cui, con tutti gli sforzi che potranno essere fatti anche dalle regioni nel disciplinare la materia, difficilmente si potrà confondere nuovamente le attività di controllo, di vigilanza e di prevenzione che riguardano da una parte le acque, l'aria, il suolo, i rifiuti e, dall'altra, l'igiene degli alimenti, servizi veterinari, la medicina del lavoro, l'igiene pubblica, materie che continuano a restare in capo alle unità sanitarie locali e al servizio sanitario nel suo complesso.

Comunque ne parleremo meglio in sede di discussione, signor Presidente; queste poche parole erano solo per introdurre l'argomento. Credo che dalla mia breve relazione si sia capito in sostanza di che cosa stiamo trattando stamattina e l'importanza di questo provvedimento,

che tra l'altro deve essere approvato entro breve tempo. Altrimenti, se dovessimo modificarlo, perchè decada tra due giorni, la Camera non avrebbe più il tempo di approvarlo definitivamente. (*Applausi del senatore Andreini*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

\* PROCACCI. Signor Presidente, come giustamente ha ricordato il relatore, nella scorsa primavera 28 milioni e mezzo di italiani hanno espresso il loro «sì» al *referendum* ambientale, che – se ricordo bene – è stato il più votato. Evidentemente da una parte questo voto è stato dettato dalla preoccupazione per l'ambiente, quindi da una maturazione di cultura, di cui noi possiamo solo compiacerci profondamente – per questo abbiamo lavorato in tutti questi anni – e dall'altra parte questo «sì» plebiscitario è stato dettato dalla consapevolezza che oggi i controlli ambientali nel nostro paese non funzionano, quindi dalla necessità, appunto, di non affogare la materia ambientale in quella sanitaria e tenere ben distinti i due punti: competenze sull'ambiente e competenze sulla sanità. Questo è stato anche il senso del testo che è nato alla Camera dopo mesi di confronto molto difficile. È stato un testo di mediazione e su cui pure io credo si dovrebbe esprimere un giudizio largamente positivo. In questo senso si è pronunciata la grandissima parte delle associazioni ambientaliste, a cominciare dagli «Amici della terra», al «WWF», alla «Legambiente» e «Ambiente e lavoro».

Su questo testo si sono innescate delle polemiche e delle contestazioni nella Commissione ambiente del Senato su cui noi non siamo stati molto spesso d'accordo. Avevamo chiesto infatti che il testo fosse votato così com'era uscito dall'Aula di Montecitorio, anche per evitare confusioni, sovrapposizioni, discrepanze, contraddizioni in seno al provvedimento. La nostra preoccupazione era dettata da una parte quindi da ragioni di merito e, dall'altra, dalla consapevolezza dell'esiguità dei tempi, dal momento che la Camera, tra breve impegnata nell'esame della legge finanziaria, probabilmente sarebbe stata impossibilitata a recuperare l'approvazione di questo provvedimento.

Rispetto alle modifiche apportate dalla Commissione, desidero fare alcune considerazioni abbastanza sintetiche. Potrei riassumerle in un giudizio complessivo su scelte che a volte non si muovono nella stessa direzione del *referendum*. Infatti diversi emendamenti tendono a riprendere la connessione stretta tra sanità e ambiente, e questo è veramente il nodo centrale della contraddizione che ritroviamo nel lavoro svolto dalla Commissione ambiente.

Vi è anche l'elemento nodale, non risolto dalla Commissione, del destino dei presidi multizonali che pure costituiscono uno dei motori dei controlli ambientali.

Inoltre la Commissione, attraverso una serie di modifiche, ha proceduto ad una complessiva e sostanziale cancellazione delle Agenzie regionali, che dovrebbero invece rappresentare la struttura articolata, capillare ed efficiente sul territorio lasciando ad una indeterminatezza

assoluta e ad un ruolo improprio delle province il destino dei controlli ambientali.

Questo naturalmente significa indebolire profondamente proprio questi controlli che sono stati alla radice del *referendum*.

Un'opera di chiarezza e di parziale aggiustamento del testo è quella che noi oggi proponiamo in quest'Aula soprattutto attraverso una serie di subemendamenti agli emendamenti proposti dalla Commissione. Vorrei, con franchezza, chiedere al relatore anche un consenso più esplicito sulle nostre proposte. Sono lieta che il relatore riconosca la soluzione che noi proponiamo per quanto riguarda il ruolo dei servizi territoriali e dei dipartimenti tecnici. Di questo mi compiaccio dal momento che, se lasciamo questa confusione, creiamo una situazione di paralisi o comunque di indeterminatezza che rallenterà o fermerà l'ipotesi di più rapidi ed efficienti controlli ambientali.

Vorrei pertanto avere dal relatore, in modo chiaro, il suo parere preventivo su una serie di emendamenti tra i numerosi che i Verdi hanno presentato. Mi riferisco ai due emendamenti relativi all'articolo 02, sul ruolo delle province, che tendono a ripristinare il riferimento all'Agenzia regionale, e agli emendamenti all'articolo 03 che riguarda più specificamente le Agenzie regionali, dove si parla di coordinamento tra competenze sanitarie ed ambientali e non certo di loro integrazione. Questo, infatti, senatore Golfari, significherebbe tornare indietro ad una fase *pre-referendum* che pensavamo esplicitamente accantonata dal voto espresso dagli italiani.

Vi è anche la necessità di parlare chiaramente sui trasferimenti, che non sono soltanto delle procedure burocratiche ma che costituiscono l'effettiva traduzione in realtà del responso dell'esito referendario. Mi riferisco al trasferimento ai dipartimenti tecnici di personale, beni, attrezzature e naturalmente risorse finanziarie dei presidi multi-zonali di prevenzione ed ancora al trasferimento ai servizi territoriali dell'Agenzia di personale, laboratori e attrezzature dei servizi delle unità sanitarie locali, comprese naturalmente, anche in questo caso, le risorse finanziarie.

Dobbiamo dire molto chiaramente, colleghi, chi farà i prelievi di tutti i settori inquinati, ad esempio, del nostro ambiente e come poi saranno effettuati questi controlli.

Ho voluto richiamare esplicitamente quelli che per noi sono i punti fondamentali del testo sui quali chiedo ora un pronunciamento del relatore dal momento che abbiamo subordinato a queste problematiche numerosi altri emendamenti.

Il provvedimento al nostro esame è molto importante per i Verdi, per la cultura verde e per la visione che abbiamo dell'ambiente. È il momento di invertire la tendenza a trascurare o a sottovalutare i controlli ambientali.

Tra le questioni che abbiamo voluto sottolineare vi è anche quella relativa al personale e il relatore ha presentato un emendamento analogo al nostro.

Ritengo che tra i vari aspetti trattati dalla Commissione uno sia particolarmente negativo. Mi riferisco alla soluzione data al problema della attuazione della cosiddetta «legge Seveso» o, meglio, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1978, che dovrebbe regola-

mentare in Italia i problemi legati al rischio industriale. Per un anno e mezzo vi è stato un confronto, anche molto aspro, in Commissione ambiente e in Commissione industria senza che si riuscisse a trovare una soluzione adeguata.

In varie occasioni ho avuto modo di sottolineare in quest'Aula - e lo ribadisco anche oggi che la legislatura si avvia alla sua conclusione - la mia grande preoccupazione di una paralisi - per alcuni certamente voluta - perchè continuasse questo non governo del rischio industriale nel nostro paese. È una questione che non viene assolutamente risolta con il testo che la Commissione ambiente ha votato.

Si tratta semplicemente di una norma che potrei definire dilatoria, che in pratica si tradurrà nel blocco delle attività istruttorie in corso, che oggi riguardano circa il 65 per cento degli impianti, e che non si preoccupa neanche di cosa avverrà nel periodo precedente alla piena attivazione dell'Agenzia nelle sue varie articolazioni.

Avremo un rinvio temporale secco che, sulla base dei calcoli da noi fatti, porterà ad uno *stop* che durerà dai sei mesi ad un anno. Inoltre, il testo dell'emendamento rimette in gioco interamente la complessa materia delle competenze e degli scontri per le competenze tra Ministeri, Vigili del fuoco, Istituto superiore di sanità, e così via.

Non è questa la soluzione che prospettavamo per la «legge Seveso»; questo disperato tentativo di semplificazione non può essere in alcun modo perseguito, tanto è vero che, d'altra parte, la Commissione ha apportato una parziale correzione di posizione attraverso l'ordine del giorno che invita il Governo a predisporre un decreto in relazione alla «legge Seveso». È un'annosa richiesta in ordine alla quale avevamo anche raccolto 45 firme di colleghi; su di essa il Ministro dell'ambiente si era inizialmente dichiarato disponibile, per cui avevamo chiesto l'attenzione e l'intervento dello stesso Presidente del Consiglio.

Questi sono i punti fondamentali di profondo dissenso su cui oggi chiediamo al Governo, al relatore e all'Aula una correzione; altrimenti il testo oggi al nostro esame rappresenterà una non risposta alle esigenze di chi ha votato «sì» al *referendum*; sarà una non risposta a tutto il mondo ambientalista che si è mobilitato in tutti questi anni, con particolare preoccupazione in questo periodo in cui la legge veniva predisposta.

Sono presenti troppe ambiguità, troppe sovrapposizioni e troppe incertezze. Più si legge il testo varato dalla Commissione meno si capisce, ad esempio, che destino avranno i presidi multizonali; più si esamina questo testo «riveduto e corretto» e più ci si convince che, se passasse questo regime di pseudocontrolli, ambientali ogni regione andrebbe per suo conto e quindi vi sarebbero regioni indubbiamente attente - assai poche per la verità - alla tutela dell'ambiente e regioni assolutamente indifferenti o preoccupate del contrario.

Quindi, invito il relatore a fornire alcune precisazioni circa le richieste avanzate dai Verdi, precisazioni che condizioneranno la discussione e il destino di questo provvedimento e anche un eventuale nostro ripensamento sui numerosi emendamenti presentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giollo. Ne ha facoltà.

\* GIOLLO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, noi comunisti eravamo convinti, e lo siamo tuttora, che le strutture del Servizio sanitario nazionale competenti in materia di individuazione e rimozione delle cause dell'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo, di salvaguardia e di igiene ambientale, di prevenzione negli ambienti di vita, abbiano operato in modo assai più efficace rispetto ai preesistenti laboratori di igiene e profilassi.

Certamente anche noi abbiamo rilevato i limiti operativi, talvolta anche notevoli, di quelle strutture, ma eravamo convinti che essi potessero essere superati con un adeguato incremento dei finanziamenti, con il rafforzamento e l'ammodernamento delle strutture, con l'assunzione di nuovo personale. Ovviamente i promotori ed i sostenitori del *referendum* non erano dello stesso avviso, così come non lo sono stati tutti quegli elettori, la stragrande maggioranza (la collega Procacci citava anche la cifra: oltre 28 milioni), che si sono espressi a favore di detto *referendum*.

Noi abbiamo accettato, sia pure con amarezza, la sconfitta, anche se dobbiamo recriminare che la vittoria dei «sì» è avvenuta in un contesto di campagna elettorale all'insegna della confusione e della non trasparenza e con l'apporto rilevante della quasi totalità dei *mass media*.

Abbiamo anche accettato di riformare il nostro comportamento in senso conforme alla volontà popolare espressa con le elezioni referendarie del 18 aprile 1993. Per questo la nostra condotta non è stata ostruzionistica, ma volta a contribuire affinché i nuovi provvedimenti conseguenti agli esiti referendari potessero trovare efficacia e valore. Ci siamo impegnati in tale direzione presentando disegni di legge e proposte emendative. Anche per quanto riguarda il provvedimento oggi al nostro esame, intendiamo assumere un atteggiamento responsabile, anche se non condividiamo nella quasi totalità la filosofia cui esso si ispira. Siamo contrari ad esso per questioni di metodo e di sostanza.

Dal punto di vista del metodo, devo rilevare che non riteniamo assolutamente possibile e nemmeno accettabile che si possa disciplinare una materia così delicata e oggetto anche di un *referendum*, attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. La strada che si doveva percorrere per noi era un'altra: bisognava considerare contemporaneamente la decretazione d'urgenza e la presentazione di provvedimenti legislativi ordinari. Ad esempio, vista l'urgenza di colmare il vuoto legislativo dovuto all'effetto abrogativo del *referendum*, si poteva con decreto-legge assegnare in via transitoria alle province (come buona parte della Commissione ambiente del Senato aveva proposto) una funzione sostitutiva relativamente ai compiti in precedenza affidati alle unità sanitarie locali. Nel contempo si dovevano sottoporre al Parlamento - anche utilizzando una corsia preferenziale - altri disegni di legge in materia, tra cui quello presentato dal nostro Gruppo, al fine di addivenire effettivamente all'adozione di una normativa in grado di fornire risposte alle richieste che la volontà popolare aveva espresso con l'esito del *referendum* in materia. Invitiamo quindi il Governo, nel caso il provvedimento decada, a seguire questa strada.

Per quanto concerne la questione di merito, siamo contrari al decreto-legge per una serie di ragioni. Innanzitutto non vediamo con

favore l'istituzione di una Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che poi costituisce l'aspetto più rilevante del decreto-legge che stiamo esaminando. Siamo contrari perchè a questa agenzia vengono assegnati numerosi compiti, quasi tutti di estrema importanza e delicatezza, che essa difficilmente potrà assolvere considerando il modo in cui è stata delineata la sua fisionomia. Crediamo si voglia creare una superstruttura per un super-Ministero dell'ambiente. Noi chiediamo invece di assicurare al Ministero dell'ambiente tutti i mezzi e le strutture necessari per funzionare bene e riteniamo che l'agenzia prevista dal decreto non possa colmare le lacune strutturali che quel Dicastero attualmente presenta.

Crediamo anche che con l'istituzione di questa agenzia si determinino problemi di sovrapposizione di competenze e siamo convinti che essa, invece di favorire i controlli, li contrasterà. Riteniamo, infatti, che i controlli siano indispensabili per assicurare l'attuazione e l'efficacia dei vari provvedimenti legislativi approvati in tema ambientale.

Inoltre non si può accettare che questa agenzia assolva compiti inerenti ai controlli relativi ai rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività industriali.

Concordo con quanto detto dal presidente della 13<sup>a</sup> Commissione Golfari: la strada da percorrere è un'altra, quella di un adeguato provvedimento legislativo. Al riguardo, mi riconosco nella proposta della Commissione di delegare il Governo a varare al più presto un decreto che a mio avviso deve ispirarsi alla proposta di legge elaborata dal presidente Golfari, in modo da dare una volta per tutte soluzione al problema dei controlli in questo settore produttivo.

È ulteriormente inammissibile che questa agenzia debba anche trattare aspetti legati alla valutazione dell'impatto ambientale. Il Senato ha approvato al riguardo un provvedimento, attualmente all'attenzione della Camera, che prevede la costituzione di una struttura *ad hoc*.

Per queste ragioni, e anche per le condizioni di subalternità previste dalla proposta di legge da parte delle nuove agenzie regionali nei confronti di quella nazionale, riteniamo che questa nuova struttura, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sia un carrozzone inutile, che non si deve assolutamente istituire.

Altri aspetti riguardanti la sostanza del provvedimento in questione, che noi non condividiamo, sono quelli che vedono una ingerenza da parte del Governo centrale lesiva delle autonomie regionali e provinciali, e quindi contraria a quanto previsto nell'articolo 128 della Costituzione.

Aggiungo infine, come abbiamo detto anche nel corso della campagna elettorale, che non è opportuno effettuare una netta separazione fra ambiente e sanità. Pur rilevando che la Commissione ha apportato delle modifiche condivisibili al testo che è stato approvato dalla Camera, la mia parte politica esprimerà sul provvedimento in esame parere negativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreini. Ne ha facoltà.

\* ANDREINI. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è molto importante. Non sono in grado di dire se il lavoro della 13<sup>a</sup>



Commissione sia fino in fondo un buon lavoro, perchè la Camera ha avuto all'esame questo provvedimento per quattro mesi, mentre il Senato lo ha esaminato solo per sei ore. Nel lavoro della 13ª Commissione c'è di apprezzabile senz'altro la volontà di rispondere tempestivamente all'esigenza di approvare il decreto governativo.

D'altra parte la materia è contraddittoria. Qualche mese fa si sono svolti dei *referendum* per abolire le competenze centrali dello Stato in materia di agricoltura, turismo e altre ancora. In questo caso si è fatto invece un *referendum* di segno contrario per abolire le competenze *in loco* delle USL per quanto riguarda i controlli ambientali. Ho detto che, paradossalmente, se il quesito fosse stato il seguente: «Visto che l'ambiente non funziona, volete abolire il Ministero dell'ambiente?», la risposta sarebbe stata sì. Invece il quesito referendario era di difficile lettura: sottrarre alle USL le competenze ambientali per lasciare loro quelle sanitarie e quelle relative alla medicina del lavoro, quasi fosse possibile separare l'ambiente dalla salute e dal luogo di lavoro.

Sul tappeto c'erano dei problemi da affrontare; ad esempio, come risolvere il rapporto con la sanità (questo è un nodo centrale) e quello con il lavoro. Di certo, se si fa un bilancio dei motivi del mancato funzionamento di tutta la struttura, la risposta sta nello scarso personale e nei pochi mezzi a disposizione, a parte il fatto che in Italia non funzionavano dappertutto le stesse istituzioni per controllare l'ambiente.

Abbiamo dato una soluzione ideale? Non credo. Non sono molto soddisfatto del lavoro svolto e non tanto per limiti nostri personali e di tempo. C'è, ad esempio, un problema legato al personale (dove mandare le persone che prima lavoravano in quel settore) e uno legato ai mezzi. Come conciliare ciò che stiamo facendo con leggi già approvate, con il contenuto di altre in corso di esame (quella sulla valutazione dell'impatto ambientale, quella relativa ai grandi rischi industriali)? Tra l'altro, dimenticata da tutti, priva di *sponsor* in questo paese, c'è la provincia. Ebbene, qualche anno fa abbiamo approvato una legge per stabilire le competenze delle province e le uniche che abbiamo riconosciuto legittime e nuove sono quelle ambientali: le province hanno competenze ambientali ma non hanno gli strumenti per esercitarle. Inoltre, nel testo che ci è venuto dalla Camera, è istituita un'Agenzia per l'ambiente che non dipende dal Ministero dell'ambiente ma dalla Presidenza del Consiglio; è un modo di legiferare piuttosto sorprendente.

Abbiamo cercato di dare delle indicazioni, anche senza risolvere tutti i problemi. Innanzitutto non possiamo stabilire da Roma tutto quello che devono fare le regioni; queste ultime in una provincia potranno organizzarsi in un modo, in un'altra in un modo diverso. Ci sono già province che hanno regolamentato le proprie agenzie.

Temo che abbiamo mantenuto qualche sovrapposizione di competenze e voi capite che, se nei controlli ambientali introduciamo anche sovrapposizioni di competenze, il destino dell'ambiente non sarà migliore di quello del passato. Temo anche che con i nostri provvedimenti misti Camera-Governo-Senato abbiamo eliminato ciò che già funzionava. Ho anche la sensazione che in questa somma di norme non vi sia certezza del diritto.

Quindi concludo come ho iniziato. Sono apprezzabili il nostro impegno e la nostra volontà. I tempi sono ormai stretti. Credo che nel confronto a distanza tra Camera e Senato e in quello più ravvicinato tra Senato e Governo sarebbe stato giusto che fosse emersa la posizione di questo ramo del Parlamento su una materia così complessa, alla quale certamente non abbiamo dato soluzioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito, nel corso del suo intervento, ad illustrare anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nel rilevare che:

nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 viene attribuita all'Agenzia per l'ambiente il ruolo di valutazione e prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive,

impegna il Governo:

ad emanare in tempi brevi un decreto-legge di modifica della legge n. 175 del 1988 al fine di renderla tempestivamente ed efficacemente applicabile.

9.1642.1

LA COMMISSIONE

**GOLFARI, relatore.** Signor Presidente, la mia replica sarà brevissima. Intanto vorrei associarmi alle preoccupazioni espresse dal collega Andreini; sono in gran parte anche le mie, tuttavia dobbiamo andare avanti perchè questa mi sembra ormai una richiesta generalizzata. Oltre che il Governo, che ha presentato il decreto-legge, tutte le realtà politiche e sociali del paese ci chiedono di proseguire e quindi finiremmo per essere inadempienti se dovessimo chiedere anche soltanto di approfondire e di riesaminare meglio il problema.

In secondo luogo, vorrei rivolgermi alla senatrice Procacci. Non sto a richiamare tutte le considerazioni per sottolineare quanta difficoltà vi sia nel procedere all'interno della separazione tra ambiente e sanità. In ogni modo il *referendum* in qualche misura ce lo impone e voglio dire che, proprio per aderire più convintamente a quanto ci chiede la rappresentante dei Verdi in quest'Aula, non potrò certamente accogliere la valanga di emendamenti che da quella parte è stata proposta, ma anticipo, se questo può servire per trovare una più efficace conclusione per i nostri lavori, che su alcuni emendamenti, che esprimono il senso proprio di quel coordinamento tra sanità e ambiente cui da un altro punto di vista anch'io mi ero dedicato, mentre da un punto di vista più ambientalistico vi si è dedicata la collega Procacci, vi sarà il mio consenso. Si tratta di emendamenti ai quali aggiungono la propria firma anche i colleghi Giovanelli, Zuffa e Montresori. Sono gli emendamenti 02.1/2, 02.1/3 (seppure non comple-

tamente), lo 03.2/2 (con piccoli aggiustamenti tecnici), infine l'emendamento 1-bis.101, analogo all'1-bis.100, presentato dal relatore.

Per quanto riguarda invece il più sostanzioso emendamento 03.3/1, che nella sostanza accolgo, pregherei la collega Procacci di seguire nell'emendamento l'articolazione dei punti *a)*, *b)* e *c)*. Il punto *a)* e il punto *b)* vengono compresi in un emendamento del relatore, lo 03.101, con una integrazione aggiuntiva che farò successivamente in rapporto ai «servizi adibiti alla prevenzione». Il punto *c)*, invece, potrebbe essere accolto ed integrato nell'emendamento 03.3 della Commissione.

Se, come mi pare, siamo animati da responsabilità operativa concreta per concludere questo nostro lavoro, certo con soddisfazioni parziali di ciascun operatore e di ciascun Gruppo, ma con una soddisfazione complessiva, nel senso di giungere al varo di questo provvedimento, auspico di accogliere le mediazioni che ho ora proposto. Certo, sarà interessante valutare le opinioni del Governo, che sono fondamentali in questa materia. Colgo tra l'altro l'occasione di questa replica per ringraziare il sottosegretario Formigoni per la collaborazione da lui offerta durante i lavori della Commissione e per quella che offrirà ancora oggi durante questa seduta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito ad esprimere il proprio parere anche sull'ordine del giorno n. 1.

\* **FORMIGONI**, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, signor Presidente, il Governo è intenzionato ad accoglierlo. Inviterei però i presentatori a sostituire la parola «impegna» con la parola «invita». Ho colto anche nell'intervento della senatrice Procacci il riferimento a questo verbo, che mi sembrerebbe più congruo in rapporto alla tematica che stiamo trattando ed al modo in cui il dibattito si è sviluppato in Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il Governo ha un atteggiamento di sorpresa, negativo nei confronti della massa di proposte di modifiche che sono state presentate. Tuttavia il Governo non si pone in un atteggiamento di chiusura anche perchè ritiene importante che questo provvedimento possa essere approvato, che si possa procedere ad una rapidissima navetta con la Camera dei deputati in modo da tentare l'approvazione definitiva prima della scadenza, che è estremamente ravvicinata, evitando così la necessità di dover reiterare il decreto-legge.

In questo spirito di collaborazione mi appresto quindi a dare una valutazione positiva a qualche emendamento più significativo sulla linea che è stata ora illustrata brillantemente dal relatore, presidente della 13ª Commissione, senatore Golfari.

Per questi motivi, riservandomi in dettaglio, quando saranno esaminati, il parere negativo su alcuni emendamenti a mio giudizio assolutamente inaccettabili e positivo su altri, posso affermare che questo sarà l'atteggiamento complessivo del Governo.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

PICCOLO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione delle norme relative al funzionamento delle agenzie regionali e provinciali, di cui all'articolo 03, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Eguale tipo di parere contrario, viene espresso sull'articolo 1-ter, comma 5, ultimo periodo, per il fatto che non viene definito un limite per la dotazione organica dell'Agenzia».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, dopo aver rilevato che quelli n. 03.100, 1-ter.100 e 1-quater.101 superano il parere contrario espresso sul testo, dichiara il proprio nulla osta ad eccezione dei seguenti emendamenti: 03.3, 03.11, 03.2 e 1-quater.100.

Il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 03.11 e 03.2, mentre è favorevole sui due restanti emendamenti a condizione - sempre ai sensi della citata norma costituzionale - che l'emendamento 03.3 venga riformulato nel senso di far riferimento al fatto che gli oneri da esso discendenti rimangono comunque nell'ambito dell'autonomia finanziaria regionale, senza quindi aggravare a carico del bilancio dello Stato, e l'emendamento 1-quater.100 venga riformulato sopprimendo il riferimento al trasferimento a titolo gratuito».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1. Onorevole relatore, lei ha ascoltato la richiesta del Governo che prega di sostituire il verbo «impegna» con «invita»?

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo perchè avevo già espresso una mia riserva in Commissione nel senso che con la legge che stiamo per approvare, se ovviamente verrà approvata, chiediamo al Governo piuttosto l'emanazione di un regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988 e non un decreto-legge.

PRESIDENTE. Lei pertanto insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GOLFARI, *relatore*. No, signor Presidente, per quanto mi riguarda non è necessario votarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1642:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione

dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge n. 395:

*All'articolo 1, sono premessi i seguenti:*

«Art. 01. - (*Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente*). - 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standards* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standards* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nella valutazione e nella prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 02. - (*Funzioni amministrative delle province*). - 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di interesse provinciale di controllo ambientale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), del presente decreto, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali di cui all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le regioni.

3. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative di controllo ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

Art. 03. - (*Agenzie regionali e delle province autonome*). - 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali,

articolate in Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza e il controllo, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse finanziarie.

2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo, nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione tecnica e di organico, le regioni e le province autonome provvedono:

- a) a definire l'organizzazione dell'Agenzia;
- b) a definire l'ambito territoriale, provinciale o subprovinciale, dei Dipartimenti tecnici dell'Agenzia e ad attribuire a tali Dipartimenti le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, organizzando di conseguenza le strutture e le funzioni di tali Dipartimenti;
- c) ad organizzare in appositi Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo, il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle unità sanitarie locali, in particolare adibiti alla prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli degli ambienti di vita e di lavoro, trasferendo tali Servizi, con la relativa dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;
- d) a riorganizzare di conseguenza i restanti servizi di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e di sanità veterinaria delle unità sanitarie locali, prevedendo modalità di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività fra Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo dell'Agenzia e servizi delle unità sanitarie locali e prevedendo altresì che le unità sanitarie locali, se necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, possano avvalersi dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo;
- e) a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione dei comuni e delle comunità montane da parte dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali dell'Agenzia.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3.

4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato».

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di controllo ambientale di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), del presente decreto, ai fini dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

d) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposite convenzioni per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale».

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'am-



biente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. Le risorse stanziare dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988 e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.

6. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

*Art. 1-ter. - (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).* - 1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Autorità di vigilanza sulle attività dell'ANPA. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione e il funzionamento dell'Autorità. Al relativo onere, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il comitato amministrativo, composto di tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione il comitato amministrativo è integrato da due membri, di cui uno in rappresentanza dell'ENEA-DISP, designati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA. Il comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente;

b) il direttore, che ne ha la legale rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative. Il regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I regolamenti interni sono approvati dal comitato amministrativo dell'ANPA.

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA*). -

1. La dotazione organica dell'ANPA è definita ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 5.

2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-*bis*, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2.

3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quinquies*. - (*Disposizioni sul personale ispettivo*). - 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle funzioni ispettive.

2. Al fine di conferire carattere di unitarietà ed organicità alla vigilanza e ai controlli in materia ambientale, le funzioni assegnate al

personale ispettivo di cui al comma 1 del presente articolo sostituiscono le funzioni riservate dalla legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettere *h*) e *i*), al personale ispettivo di altri istituti ed enti pubblici».

*L'articolo 2 è soppresso.*

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (*Norma transitoria*). - 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto.

Art. 2-ter. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 1-quater, comma 4, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 01 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 01.

*(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente)*

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standards* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standards* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nella valutazione e nella prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal

presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «nei confronti degli enti preposti».*

01.102

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inquinamento», aggiungere le seguenti: «anche avvalendosi di contributi internazionali».*

01.103

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inquinamento», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico delle aree metropolitane».*

01.104

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inquinamento», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento all'inquinamento marino».*

01.105

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inquinamento», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento all'inquinamento termico-acustico e luminoso, anche avvalendosi di contributi internazionali».*

01.106

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «rischio», aggiungere le seguenti: «in particolare dell'ecosistema marino e costiero».*

01.107

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «rischio», aggiungere le seguenti: «in particolare dell'ecosistema terrestre».*

01.108

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «rischio», aggiungere le seguenti: «della flora e della fauna».*

01.109

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «rischio», aggiungere le seguenti: «degli ecosistemi delle zone lacustri e fluviali».*

01.110

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «sistematica», sopprimere la parola: «anche».*

01.111

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «ambientale», aggiungere la parola: «nazionale».*

01.112

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine: «per quanto riguarda la raccolta dei dati sull'inquinamento atmosferico deve essere previsto il collegamento costante con gli enti corrispondenti e i servizi tecnici operanti nei paesi confinanti».*

01.113

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 01.4 sopprimere la parola: «elaborazione».*

01.4/1

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 01.4 sopprimere la parola: «verifica».*

01.4/2

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 01.4 sopprimere la parola: «promozione di».*

01.4/3

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «verifica e nella validazione dei» con le seguenti: «elaborazione, verifica e promozione di».*

01.4

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei programmi di», aggiungere le seguenti: «informazione».*

01.114

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stato dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento allo stato dei mari, dei laghi e dei fiumi».*

01.115

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stato dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «dei fenomeni di inquinamento della città».*

01.116

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stato dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, dello smaltimento dei rifiuti».*

01.117

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stato dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, della situazione dei parchi nazionali e delle aree protette».*

01.118

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «il recupero dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «per lo smaltimento dei rifiuti».*

01.119

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «pareri», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto anche delle indicazioni dell'OMS».*

01.120

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in particolare con quelle operanti nell'ambito dell'ONU».*

01.121

PROCACCI, ROCCHI



*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «compatibili», aggiungere le seguenti: «volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti».*

01.122

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «compatibili», aggiungere le seguenti: «nella promozione della ricerca e diffusione di fonti di energia rinnovabili».*

01.123

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «compatibili», aggiungere le seguenti: «nella promozione della produzione e diffusione di tecnologie tendenti al risparmio e alla conservazione di energia».*

01.124

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «compatibili», aggiungere le seguenti: «nella promozione della produzione e diffusione di prodotti durevoli a basso consumo energetico».*

01.125

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «ambientale», aggiungere le seguenti: «, e in particolare per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale».*

01.126

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «ambientale», aggiungere le seguenti: «, e in particolare per quanto riguarda la tutela della ozon-sfera».*

01.127

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «ambientale», aggiungere le seguenti: «, e in particolare per quanto riguarda il settore delle aree naturali protette».*

01.128

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «ambientale», aggiungere le seguenti: «, e in particolare per quanto riguarda il settore della tutela delle acque».*

01.129

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «ambientale», aggiungere le seguenti: «, e in particolare per quanto riguarda il settore dei rifiuti».*

01.130

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente».*

01.100

BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) nella valutazione dei rischi connessi alle attività produttive e alla organizzazione sociale al fine di coordinare le attività di controllo e protezione dell'ambiente con le attività di prevenzione della salute umana».

01.5

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nei controlli» inserire la seguente: «ambientali».*

01.101

BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «nucleare», aggiungere le seguenti: «e allo smaltimento delle centrali nucleari non più in esercizio».*

01.131

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, dopo la parola: «nucleare», le seguenti parole: «e allo smaltimento delle scorie radioattive».*

01.132

PROCACCI, ROCCHI

*Sopprimere il comma 2.*

01.7

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*All'emendamento 01.9 sopprimere le parole: «al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali».*

01.9/1

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 01.9 dopo la parola: «sicurezza», inserire la seguente: «sanitaria».*

01.9/2

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «al Servizio sanitario nazionale» fino alla fine del comma con le altre: «al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale».*

01.9

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «in materia d'igiene» fino alla fine del comma.*

01.6

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «di medicina del lavoro».*

01.133

PROCACCI, ROCCHI

*Sopprimere il comma 3.*

01.134

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e delle province autonome».*

01.8

RIZ, RUBNER, ROBOL

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto».*

01.140

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, dopo la parola: «consultazione» aggiungere la seguente: «permanente».*

01.139

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «imprenditoriali».*

01.138

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «di categoria» con le altre: «delle associazioni dei consumatori».*

01.135

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, dopo la parola: «di categoria» inserire le seguenti: «degli ordini professionali interessati».*

01.136

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, dopo le parole: «di categoria» aggiungere le seguenti: «delle associazioni ambientaliste».*

01.137

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo a quelle previste alle lettere a), b), c);».*

01.141

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dell'esito di dette consultazioni deve essere garantita adeguata pubblicità».*

01.142

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le consultazioni previste dal presente comma sono obbligatorie per quanto riguarda le materie di cui alle lettere d) e f) del comma 1;».*

01.143

PROCACCI, ROCCHI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elenco delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali con le quali sono previste le consultazioni deve essere compilato e reso pubblico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e aggiornato una volta l'anno».*

01.144

PROCACCI, ROCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PROCACCI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la replica del relatore soprattutto per quanto riguarda gli emendamenti che noi consideriamo prioritari per questo testo.

In complesso ritengo che l'accettazione del relatore degli emendamenti che lui stesso ha citato sia un elemento soddisfacente ai fini della nostra posizione.

Naturalmente mi auguro che il relatore, che non ha precisato alcuni punti, lo faccia nel senso di cui abbiamo avuto più volte occasione di parlare.

Alla luce del pronunciamento del relatore, signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti 01.102, 01.103, 01.104, 01.105, 01.106, 01.107, 01.108, 01.109, 01.110, 01.111, 01.112, 01.113, 01.4/1, 01.4/2, 01.4/3, 01.114, 01.115, 01.116, 01.117, 01.118, 01.119, 01.120, 01.121, 01.122, 01.123, 01.124, 01.125, 01.126, 01.127, 01.128, 01.129 e 01.130. Questo per dimostrare una nostra grande disponibilità. Mi sembra un segno evidente dei senatori Verdi rispetto al tentativo di trovare una soluzione soddisfacente al testo.

Inoltre, ritiro anche gli emendamenti 01.131 e 01.132.

Desidero invece mantenere gli emendamenti 01.9/1 e 01.9/2. In particolare, il secondo emendamento fa riferimento ad una decisione della Commissione che è giunta a sostituire la dizione «medicina del lavoro» con «prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro». Questa decisione si pone in un rapporto paradossale con l'esito del *referendum*, dal momento che quest'ultimo ha tralasciato esplicitamente la parte relativa alla medicina del lavoro e alla competenza sanitaria separandola dalle altre parti che riguardano le competenze prettamente ambientali.

Credo che sia sufficiente portare soltanto un esempio.

Se noi adottiamo la dizione «prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro», si può far riferimento alle industrie a rischio. Queste «bombe potenziali» evidentemente riguardano un aspetto ambientale e credo che ciò di per sé sia sufficiente ad illustrare il senso della correzione dei nostri emendamenti.

Desidero ritirare l'emendamento 01.133. L'emendamento 01.134 si illustra da sé.

Inoltre, ritiro gli emendamenti 01.140, 01.139, 01.138, 01.135, 01.136, 01.137, 01.141, 01.142, 01.143 e 01.144.

GOLFARI. L'emendamento da me presentato si illustra da sé.

\* RIZ. Intervengo per dire che non ho capito per quale ragione la Commissione abbia inserito nel testo le province autonome di Trento e Bolzano. Sarebbe stato sufficiente fare riferimento all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali di cui all'articolo 1. Volere inserire appositamente le province autonome di Trento e Bolzano significa che quell'autonomia in materia ambientale di cui noi godiamo in base allo Statuto speciale e alle norme di attuazione dovrebbe essere modificata da questa legge o, meglio, da questo decreto convertito in legge.

Noi ci opporremo in ogni modo all'applicazione di questa legge nel nostro territorio. Riteniamo che la nostra autonomia, che si occupa in via primaria della tutela dell'ambiente sotto diversi aspetti, non debba essere intaccata. Siamo riusciti a salvaguardare il nostro ambiente molto meglio di quanto saprà fare questo Stato che va sempre più verso il centralismo. Basta esaminare questa legge che è vergognosamente centralista.

Pian pianino arriveranno le società appaltate dal centro, da Roma, a mettere a soqquadro il nostro ambiente. Questo è ciò che prevediamo ed a questo ci opponiamo decisamente. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti al provvedimento in esame tendenti a sopprimere le parole «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 01 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. L'emendamento 01.100 della senatrice Bettoni Brandani mi suscita alcune perplessità, proprio perchè con il *referendum* si è voluto sopprimere la dizione «igiene dell'ambiente». Non so se la presentatrice voglia mantenere l'emendamento; in ogni caso vorrei comprendere meglio la logica di tale proposta soppressiva perchè si tratta, come ho detto, di una dizione abrogata dall'esito referendario dello scorso aprile. Quindi, se non intervengono motivazioni diverse, il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 01.5, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 01.101. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.7, 01.9/1, 01.9/2, 01.6 e 01.134.

Per quanto concerne l'emendamento 01.8 mi rimetto all'Aula. Le considerazioni del senatore Riz mi trovano abbastanza d'accordo; la mia perplessità deriva dal fatto che di tale aspetto si è a lungo discusso in sede di Commissione e tutti i Gruppi hanno espresso un parere contrario a questa impostazione. Quindi, pur non avendo obiezioni di sostanza, mi rimetto al Governo e all'Aula e vorrei che i colleghi si pronunziassero su questo aspetto.

\* FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 01.4, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 01.100 e 01.5. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 01.101 e parere contrario sugli emendamenti 01.7, 01.9/1 e 01.9/2. Il parere è favorevole sull'emendamento

01.9, mentre è contrario sugli emendamenti 01.6 e 01.134. Il parere è infine favorevole sull'emendamento 01.8.

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli emendamenti 01.102, 01.103, 01.104, 01.105, 01.106, 01.107, 01.108, 01.109, 01.110, 01.111, 01.112, 01.113, 01.4/1, 01.4/2 e 01.4/3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 01.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 01.114, 01.115, 01.116, 01.117, 01.118, 01.119, 01.120, 01.121, 01.122, 01.123, 01.124, 01.125, 01.126, 01.127, 01.128, 01.129 e 01.130 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 01.100, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 01.5, presentato dal senatore Parisi Vittorio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 01.101, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 01.131 e 01.132 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 01.7, presentato dal senatore Parisi Vittorio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 01.9/1, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 01.9/2, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 01.9, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 01.6, presentato dal senatore Parisi Vittorio e da altri senatori.

Ricordo che l'emendamento 01.133 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 01.134, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.8.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANDREINI. Ho già dichiarato in precedenza che forse il nostro lavoro non è organico, ma sarebbe certamente un lavoro errato se escludessimo dalla visione nazionale dei controlli ambientali due province. O si approva una legge che delega alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome il compito di legiferare in materia, come dovrebbe essere secondo i principi della legislazione nazionale, oppure non si possono escludere dalle previsioni di questo decreto-legge le province di Trento e Bolzano, perchè renderemmo un cattivo servizio sia alle autonomie locali sia alle esigenze dell'ambiente.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIZ. Signor Presidente, mi sorprende l'ultima osservazione del collega che mi ha preceduto nell'intervento, perchè egli ignora che le province autonome di Trento e Bolzano hanno una competenza legislativa primaria in materia, come stabilito anche dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti. Sembra che tutto ciò non esista dalle parole del senatore Andreini.

Vi sono principi costituzionali, illustre collega, che non possono essere superati alla buona. Invito quindi l'Assemblea ad accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.8, presentato dai senatori Riz, Rubner e Robol.

**È approvato.**

ANDREINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

\* RIZ. Il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole all'emendamento e poi ha votato contro?



FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. C'è un equivoco: non ho affatto votato.

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli altri emendamenti all'articolo 01 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 02 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 02, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 02.

##### *(Funzioni amministrative delle province)*

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di interesse provinciale di controllo ambientale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), del presente decreto, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali di cui all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le regioni.

3. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative di controllo ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

02.2

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*Sopprimere l'articolo.*

02.5

ROCCHI, PROCACCI

*Sopprimere il comma 1.*

02.6

ROCCHI, PROCACCI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 02.

*(Disciplina dei controlli ambientali)*

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

02.1/10 PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 2, sostituire le parole da: «che saranno definite» fino alla fine del comma con le altre: «dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03».*

02.1/2

ROCCHI, PROCACCI

*All'emendamento 02.1 al comma 3, sostituire le parole: «previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993» con le altre: «istitutive delle Agenzie regionali di cui all'articolo 03».*

02.1/3

ROCCHI, PROCACCI

*All'emendamento 02.1, al comma 3, sopprimere le parole: «, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993».*

02.1/1

IL RELATORE

*All'emendamento 02.1 al comma 3, dopo la parola: «di controllo», inserire le seguenti: «e vigilanza».*

02.1/11

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 3, dopo le parole: «di controllo», inserire le seguenti: «e prevenzione».*

02.1/12

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 3, dopo le parole: «di controllo», inserire le seguenti: «e sicurezza».*

02.1/13

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 3, dopo la parola: «salvaguardia», sopprimere le parole: «dell'igiene».*

02.1/14

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, dopo le parole: «attività di», inserire le seguenti: «autorizzazione e».*

02.1/15

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività di controllo», aggiungere le seguenti: «e prevenzione».*

02.1/16

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività di controllo», aggiungere le seguenti: «e sicurezza».*

02.1/17

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività di controllo», aggiungere le seguenti: «e vigilanza».*

02.1/18

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, sopprimere le parole: «all'uopo».*

02.1/19

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, dopo le parole: «all'uopo emanate», inserire le seguenti: «entro 6 mesi».*

02.1/22

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, dopo le parole: «all'uopo emanate», inserire le seguenti: «entro 3 mesi».*

02.1/23

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, sostituire la parola: «curano», con la parola: «pubblicano»; conseguentemente, sopprimere anche le seguenti parole: «la pubblicazione di».*

02.1/24

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, sostituire la parola: «provinciali» con le seguenti: «svolte nel territorio dalle rispettive province».*

02.1/26

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, sostituire la parola: «provinciali» con le seguenti: «effettuate dagli organismi tecnici operanti a livello provinciale».*

02.1/27

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, sostituire la parola: «provinciali» con le seguenti: «svolte su base provinciale».*

02.1/28

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «controllo», inserire la seguente: «ambientale».*

02.1/25

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1, al comma 4, sostituire le parole: «mezzi personali, reali e finanziari» con le seguenti: «personale e mezzi finanziari».*

02.1/30

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1, al comma 4, sostituire le parole: «mezzi personali» con le seguenti: «personale addetto».*

02.1/29

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1, al comma 4, sopprimere la parola: «disponibili».*

02.1/31

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «controlli» aggiungere la seguente: «ambientali».*

02.1/21

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1, al comma 4, nel secondo periodo, in fine, dopo le parole: «tipo e quantità dei mezzi», inserire le seguenti: «disponibili e».*

02.1/32

PROCACCI, ROCCHI

*All'emendamento 02.1 sopprimere il comma 5.*

02.1/33

PROCACCI, ROCCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 02.

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 le province si avvalgono delle strutture tecniche che saranno definite dalla regione nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

02.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la parola: «ambientale», aggiungere le seguenti: «e valutazione e prevenzione del rischio rilevante»;*

*conseguentemente, allo stesso comma, dopo la lettera «h», aggiungere la seguente lettera: «i».*

02.7

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

02.3

RIZ, RUBNER, ROBOL

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e fatto salvo» fino alla fine del comma.*

02.8

ROCCHI, PROCACCI

*Sopprimere il comma 2.*

02.9

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «concorrendo» fino alla fine del comma.*

02.10

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» fino alla fine del comma.*

02.11

ROCCHI, PROCACCI

*Sopprimere il comma 3.*

02.12

ROCCHI, PROCACCI

*Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».*

02.13

ROCCHI, PROCACCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PARISI Vittorio. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

\* PROCACCI. Signor Presidente, desidero illustrare in particolare l'emendamento 02.1/2 e il successivo 02.1/3. Come ho già avuto modo di dire nel corso della discussione generale, il testo della Camera è piuttosto chiaro nell'attribuzione di ruoli, competenze e funzioni. Le modifiche proposte dalla Commissione fanno invece perdere questa chiarezza, anche operando delle scelte diverse.

Con questi due emendamenti, proponiamo delle modifiche a un sostanzioso emendamento della Commissione, lo 02.1, laddove dice che



le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto provvedono all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale. Al comma 2 si fa riferimento all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, per cui le province si avvarranno delle strutture tecniche che saranno definite dalla regione.

A noi sembra molto pericoloso lasciare questa vaghezza. Proponiamo perciò di sostituire in questo emendamento, al comma 2, le parole che vanno da «che saranno definite» fino alla fine con le altre «dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03». C'è quindi questa preoccupazione di essere molto puntuali nella specificazione.

Ancora al comma 3, dello stesso emendamento della Commissione, noi proponiamo che laddove il comma dice: «in attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993» si legga invece: «in attesa delle leggi regionali (...) istitutive delle Agenzie regionali di cui all'articolo 03». Questo emendamento, naturalmente, va nello stesso senso del precedente.

Gli altri emendamenti da me proposti all'articolo 02 si illustrano da sè.

**GOLFARI, relatore.** Signor Presidente, l'emendamento 02.1 si illustra da sè, così come l'emendamento 02.1/1.

\* **RIZ.** Signor Presidente, il mio emendamento precedente è stato respinto e quindi nutro poche speranze.

Prima un collega mi ha chiesto perchè ogni volta riproponiamo gli emendamenti soppressivi. La risposta è che lo facciamo perchè il Governo, laddove abbiamo competenza primaria, inserisce un riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano per sottrarci qualcosa. È chiaro quindi il motivo della mia richiesta di soppressione di questo riferimento. Non si meravigli nessuno che io tutte le volte ritorni alla carica con lo stesso argomento, se, come possiamo constatare ogni volta, e non solo in questo provvedimento, si ripete questo vento di centralismo che vuole sottrarre a noi le funzioni primarie che abbiamo. Non ci abituiamo, signor Presidente, ma anche i calli possono indurire. Al Governo farei perciò una importante sollecitazione: cercate di rispettare lo statuto di autonomia, la Costituzione e le leggi costituzionali.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**GOLFARI, relatore.** Il mio parere è contrario sugli emendamenti 02.2, 02.5, 02.6, 02.4, 02.1/4, 02.1/5, 02.1/6, 02.1/7, 02.1/8, 02.1/9, 02.1/10, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 02.1/2, come avevo già anticipato nella replica, e parere parzialmente favorevole sull'emendamento 02.1/3. Il parere sarebbe cioè favorevole qualora le presentatrici modificassero l'emendamento nel senso di prevedere la soppressione, non la sostituzione, delle parole: «previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il

31 dicembre 1993» (si tratta infatti di una ripetizione e in pratica quanto previsto è inattuabile), rinunciando così all'introduzione della seconda parte dell'emendamento, cioè alle parole: «istitutive delle Agenzie regionali di cui all'articolo 03». Tra l'altro questa frase è già compresa nel precedente emendamento 02.1/2, su cui ho già espresso parere favorevole. Qualora l'emendamento 02.1/3 venisse così modificato, sarebbe sostanzialmente identico a quanto previsto dall'emendamento 02.1/1, da me presentato, che a quel punto ovviamente ritirerei.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 02.1/11, 02.1/12, 02.1/13, 02.1/14, 02.1/15, 02.1/16, 02.1/17, 02.1/18, 02.1/19, 02.1/22, 02.1/23, 02.1/24, 02.1/26, 02.1/27, 02.1/28, 02.1/25, 02.1/30, 02.1/29, 02.1/31, 02.1/21, 02.1/32, 02.1/33, 02.7, 02.8, 02.9, 02.10, 02.11, 02.12 e 02.13. Per quanto concerne invece l'emendamento 02.3, presentato dai senatori Riz e Rubner, mi rimetto all'Aula.

\* FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con i pareri testè espressi dal relatore in tutti i casi, salvo quelli che adesso intendo segnalare esplicitamente. Per quanto riguarda gli emendamenti 02.4 e 02.1/3 mi rimetto all'Aula. Esprimo parere favorevole all'emendamento 02.1 presentato dalla Commissione e all'emendamento 02.3 presentato dai senatori Riz e Rubner. In tutti gli altri casi - ripeto - concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 02.2, presentato dal senatore Parisi Vittorio e da altri senatori, identico all'emendamento 02.5, presentato dalle senatrici Rocchi e Procacci.

**Non è approvato.**

GRASSANI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 02.6, presentato dalle senatrici Rocchi e Procacci.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 02.4, presentato dal senatore Parisi Vittorio e da altri senatori.

**È approvato.**

In seguito all'approvazione di tale emendamento, risulta preclusa la votazione di tutti gli altri emendamenti all'articolo 02 del decreto-legge.

MARINUCCI MARIANI. Francamente non capisco chi ha approvato quell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 03 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 03, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 03.

*(Agenzie regionali e delle province autonome)*

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, articolate in Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza e il controllo, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse finanziarie.

2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo, nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione tecnica e di organico, le regioni e le province autonome provvedono:

- a) a definire l'organizzazione dell'Agenzia;
- b) a definire l'ambito territoriale, provinciale o subprovinciale, dei Dipartimenti tecnici dell'Agenzia e ad attribuire a tali Dipartimenti le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, organizzando di conseguenza le strutture e le funzioni di tali Dipartimenti;
- c) ad organizzare in appositi Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo, il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle unità sanitarie locali, in particolare adibiti alla prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli degli ambienti di vita e di lavoro, trasferendo tali Servizi, con la relativa dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;
- d) a riorganizzare di conseguenza i restanti servizi di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e di sanità veterinaria delle unità sanitarie locali, prevedendo modalità di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività fra Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo dell'Agenzia e servizi delle unità sanitarie locali e prevedendo altresì che le unità sanitarie locali, se necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, possano avvalersi dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali per la prevenzione, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo;
- e) a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione dei comuni e delle comunità montane da parte dei Dipartimenti tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali dell'Agenzia.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3.

4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di interesse regionale».*

03.5

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».*

03.8

RIZ, RUBNER, ROBOL

*Al comma 1, al comma 2, lettera a), e ai comma 3 e 4, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con le seguenti: «Organismo unitario multireferenziale».*

03.6

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*Al comma 1, dopo le parole: «Agenzie regionali e provinciali», inserire le seguenti: «attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione».*

03.101

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «articolate in dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o subprovinciale ed in servizi territoriali».*

03.1

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni ed utilizzando personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia».

03.100

IL RELATORE

*All'emendamento 0.3/2, sostituire le parole: «integrazione con l'attività di prevenzione sanitaria, l'Agenzia sarà organizzata» con le altre: «coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le agenzie regionali saranno organizzate».*

03.2/1

IL RELATORE

*All'emendamento 03.2 sostituire la parola: «integrazione» con l'altra: «coordinamento» e sostituire le parole: «in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento» con le altre: «in Dipartimenti tecnici ed in Servizi territoriali».*

03.2/2

ROCCHI, PROCACCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di integrazione con l'attività di prevenzione sanitaria, l'agenzia sarà organizzata in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento».

03.2

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, nell'alineaa, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

03.9

RIZ, RUBNER, ROBOL

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

03.7

PARISI Vittorio, GIOLLO, SALVATO, CRO-  
CETTA, LOPEZ, DIONISI, GALDELLI, MANNA,  
MERIGGI

*All'emendamento 03.3 sostituire le parole da: «con l'osservanza» fino alla fine con le altre: «provvedendo, in particolare:*

*a) a trasferire ai Dipartimenti tecnici di cui al comma precedente il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria di Presidi multizonali di prevenzione;*

*b) a trasferire ai Servizi territoriali dell'Agenzia il personale, i laboratori, le attrezzature e la relativa dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alla prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli connessi all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente;*

*c) a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei Dipartimenti tecnici e dei Servizi territoriali dell'Agenzia e a stabilire le modalità di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali».*

03.3/1

ROCCHI, PROCACCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, provvederanno a definire l'organizzazione nonchè la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle agenzie, con l'osservanza per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177».*

03.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «è confermato» fino alla fine con le seguenti: «si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della sanità».*

03.11

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 5.*

03.4

LA COMMISSIONE

*Invito i presentatori ad illustrarli.*

PARISI Vittorio. Do per illustrati tutti gli emendamenti che si riferiscono all'articolo 03 del decreto-legge.

\* RIZ. Anch'io do per illustrati gli emendamenti 03.8 e 03.9. Tuttavia vorrei ritornare, se mi è consentito, sull'articolo 02 così come è stato modificato e sulla sua decisione, signor Presidente.

In tanti anni non ho mai messo in discussione una decisione del Presidente, però, se voglio cancellare dall'articolo le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e viene approvato un emendamento completamente sostitutivo dell'articolo, è a mio giudizio evidente che il mio doveva essere votato come un subemendamento all'emendamento sostitutivo. Lei non può dire che è precluso; doveva presentarlo come un subemendamento all'emendamento sostitutivo. Questo per me è evidente. Non ne faccio una questione di notevole rilievo, però, dal punto di vista regolamentare, lei doveva agire così.

**PRESIDENTE.** Senatore Riz, la Presidenza le fa notare che, una volta che si è votato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, sono preclusi tutti gli altri emendamenti. È chiaro che un collega avrebbe potuto presentare un subemendamento all'emendamento sostitutivo, ma questa è un'iniziativa che riguarda il collega e non la Presidenza.

**GOLFARI, relatore.** Signor Presidente, i miei emendamenti all'articolo 3 si illustrano da sè.

**ROCCHI.** Signor Presidente, visto lo sconcerto, che io noto parimenti distribuito in quasi tutte le parti di quest'Aula, siccome non si riesce ad avere un momento di riflessione e siamo tutti sinceramente disorientati da quello che accade, chiedo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Senatrice Rocchi, a termine di Regolamento lei può chiedere la verifica del numero legale in fase di votazione. Ora siamo in fase di illustrazione degli emendamenti, perciò lei potrà avanzare la sua richiesta quando passeremo alla fase della votazione.

In questo momento lei ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti all'articolo 3.

**ROCCHI.** Signor Presidente, gli emendamenti 03.2/2 e 03.3/1 si illustrano da sè. La mia preoccupazione, forse eccessiva, di chiedere la verifica del numero legale derivava dal fatto che avevo perso un po' le coordinate dell'andamento dei nostri lavori.

**MONTRESORI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MONTRESORI.** Signor Presidente, stante l'ora tarda e considerato che sorgono dei problemi per il parere espresso dalla 5ª Commissione, chiederei alla sua cortesia e all'Aula di sospendere i lavori e rinviarli a domani mattina.

**PRESIDENTE.** Senatore Montresori, lei ha anticipato quanto stavo per dire. Poichè la 5ª Commissione ha chiesto di esaminare gli emen-

damenti riferiti all'articolo 03, non possiamo più procedere alla votazione. Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta di domani.

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Stante l'estrema urgenza, rappresentata dal Governo, di esaminare il disegno di legge n. 1688 in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco, in caso di ballottaggio, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame di tale provvedimento, nonché del disegno di legge n. 1460, recante delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari.

### Interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

*PICCOLO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 1° dicembre 1993

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione del disegno di legge:

Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio (1688).

#### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

– GOLFARI ed altri. – Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1163).

– PIERANI ed altri. – Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1174).



- LAMA ed altri. - Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298).

- PARISI Vittorio ed altri. - Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410).

*(Relazione orale).*

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

2. Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro (1459) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

3. Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari (1460) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

4. Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1611).

La seduta è tolta (ore 13,40).

Allegato alla seduta n. 257**Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 25 novembre 1993, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i senatori: Agnelli Arduino, Bernassola, Bratina, Graziani Antonio, Innocenti, Pezzoni, Riz, Ruffino, Speroni e Vinci.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati: Caldoro, Casini Carlo, Casula, Cellai, Del Pennino, Foschi, Giannotti, Matteja, Piredda e Senese.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 25 novembre 1993 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 823 - Deputati BRUNI ed altri. - «Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575» (1676) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 2967. - «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» (408-867-1028-1088-1261-B) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In data 26 novembre 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3194. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria» (1678) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3198. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (1679) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1094-1095. - Deputati STRADA ed altri; RUTELLI ed altri. - «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (1680) *(Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dell'interno:*

«Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio» (1688).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 27 novembre 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro delle finanze:*

«Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87» (1686).

In data 25 novembre 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

SERENA, STAGLIENO, ROVEDA e TABLADINI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifica dell'articolo 78 della Costituzione» (1677).

In data 26 novembre 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PIERANI, CHIARANTE, ROGNONI, CHERCHI, BARBIERI, LORETO, FRANCHI, RUSSO Michelangelo, PERUZZA, LONDEI, ANDREINI, ANGELONI, PAGANO, SCIVOLETTO, FABJ RAMOUS, NOCCHI, PELELLA, BOLDRINI e PELLEGATTI. - «Riforma della legislazione nazionale del turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche» (1681);

DI LEMBO, IANNI, DI BENEDETTO, FONTANA Elio e BERNASSOLA. - «Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace» (1682);

PINTO, DI LEMBO, VENTURI, COVIELLO, COVELLO e D'AMELIO. - «Modifica della disciplina del giudizio abbreviato» (1683).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

In data 25 novembre 1993, il senatore Boffardi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1639.

In data 25 novembre 1993, i senatori Turini e Guglieri hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1674.

I senatori Brescia, Stefano e Zuffa hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1491.

### **Disegni di legge, ritiro di firme**

In data 26 novembre 1993, i senatori Cossutta e Marchetti hanno dichiarato di ritirare la loro firma dal disegno di legge n. 1662.

In pari data, i senatori Boffardi, Crocetta, Dionisi, Fagni, Giollo, Manzi, Meriggi, Parisi Vittorio e Sartori hanno dichiarato di apporre la loro firma sull'anzidetto disegno di legge n. 1662.

### **Disegni di legge, assegnazione**

In data 26 novembre 1993 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

«Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali» (1670) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rotiroli ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

«Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» (408-867-1028-1088-1261-B) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

Deputati BRUNI ed altri. - «Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655) *(Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

Deputati SANTORO ITALICO e RATTO. - «Norme per la soppressione dei conti di previdenza, dei fondi di assistenza e del fondo conti sospesi per

gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati» (1592) *(Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

In data 26 novembre 1993, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (1679) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria» (1678) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 29 novembre 1993 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto» (1684), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale):*

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale» (1685), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

RUSSO Michelangelo ed altri. - «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1618), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

SALVATO ed altri. - «Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale» (1634), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

MEDURI ed altri. - «Norme per l'accesso alla scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione» (1602), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 26 novembre 1993, il senatore Coco ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattito a distanza» (1167).

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta del 25 novembre 1993, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: Deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri. - «Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431) (Approvato, con modificazioni, dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

### **Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno**

In data 30 novembre 1993, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (1529)

è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lorenzo Idda a presidente della Fondazione Banco di Sardegna (n. 223).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Enzo Cardì a presidente dell'Ente «Poste italiane» (n. 224).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del commendator Pietro Pittaro a presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti (n. 225).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gilberto Greci a presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (n. 226).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 26 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, avente ad oggetto: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (n. 102).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e

dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 dicembre 1993.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle istituzioni delle quali il Ministero degli affari esteri intende avvalersi per effettuare la verifica dell'attuazione degli interventi di cooperazione tecnica (n. 103).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 dicembre 1993.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 26 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 dicembre 1993. La 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) e la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione, in tempo utile a che questa esprima il parere nel termine assegnato.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor ingegner Augusto Leggio e del dottor ingegner Gaetano Viviani a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente «Poste Italiane».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Francesco Fulcheri a membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente.



Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 novembre 1993, ha inviato, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la comunicazione concernente la nomina del professor Mario Guidotti a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «La Triennale» di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente.

Con lettere in data 26 novembre 1993, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Gravina in Puglia (Bari), San Costantino Albanese (Potenza), Somma Lombardo (Varese), Cuggiono (Milano), Bracciano (Roma), Ortona (Chieti), Cicciano (Napoli), Nicotera (Catanzaro), Lappano (Cosenza).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni sull'attività svolta nel 1992 dagli enti a carattere internazionalistico inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Dette relazioni saranno inviate alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni - corredate dal bilancio di previsione per il 1993, dalla pianta organica e dal bilancio consuntivo per il 1992 - sull'attività svolta dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto Italo-Africano nel corso del 1992.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 25 novembre 1993, ha trasmesso a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2<sup>a</sup> qualifica, di membri esperti dotati di

specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali. Sentenza n. 416 del 15 novembre 1993.

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 24 novembre 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, per gli esercizi dal 1986 al 1991 (*Doc. XV, n. 55*);

dell'Ufficio italiano cambi, per l'esercizio 1992 (*Doc. XV, n. 56*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Enti pubblici, trasmissione di documenti**

A norma di quanto previsto dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in data 26 novembre 1993, è stata trasmessa al Senato la relazione sulla gestione del conto consortile dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'anno 1992 (*Doc. XLII, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.

#### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-04903, dei senatori Garofalo e Sposetti, 4-04905, delle senatrici Zuffa e Bettoni Brandani, e 4-04906, dei senatori Bettoni Brandani ed altri.

#### **Interpellanze**

SCAGLIONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che è inutile sottolineare in questo particolare momento quanto sia importante conservare ed incrementare quegli istituti scolastici, ancorchè atipici, che garantiscono agli studenti professionalità di insegnamento, ottima conduzione didattica, alta professionalità dei licenziati ed immediato loro collocamento sul lavoro oggi e continua richiesta per il futuro;

che è inutile pure sottolineare come un istituto come il «Barsanti» di Camogli (Genova) sia indispensabile per una regione

come la Liguria la cui vocazione marinara e turistica è profondamente radicata ed interconnessa; regione, la Liguria che - si ricorda - attraversa una crisi storica che coinvolge porti, turismo e nautica e non può permettersi perdite di professionalità come non se le può permettere la marineria italiana che rischia di scomparire;

che l'istituto «Barsanti», per i risultati raggiunti, merita senza dubbio più un ampliamento che una decurtazione proprio nel momento in cui cambi di tecnologie e di mentalità sia nel trasporto marittimo che nei porti rendono disponibili per i giovani nuove specializzazioni anche altamente tecnologiche;

visti:

il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992;

il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 15 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1993;

la circolare n. 206 del 23 giugno 1992 dello stesso Ministro che individua e definisce i settori atipici;

considerato:

che l'istituto in oggetto fornisce personale specializzato nei seguenti campi:

elettricisti a bordo;

meccanici navali polivalenti;

frigoristi di bordo;

addetti ai servizi alberghieri di sala e bar su navi passeggeri;

addetti ai servizi alberghieri di cucina su navi passeggeri, tutte specialità altamente apprezzate e ricercate;

che, detto istituto è unico in Italia sia per convitto (100 posti a totale carico dell'armamento italiano) sia per specificità dei corsi prettamente indirizzati al settore marittimo;

che i licenziati da questo istituto vengono addirittura «prenotati» prima della fine dei corsi (anzi le richieste sono superiori alle disponibilità) e trovano impiego al 100 per cento sia in mare che a terra nei settori industriale e turistico;

che, in considerazione di quanto sopra, negli ultimi anni gli studenti hanno continuato ad aumentare sino alla capienza di 278 iscritti e potrebbero essere di più se si ampliassero corsi o solo spazi;

che alle petizioni con raccolte di firme fatte dai genitori ed inviate a codesto Ministero non è stata data la minima risposta;

che sia la cittadinanza camogliana sia i genitori e gli studenti sono decisi a difendere il loro istituto con azioni di sciopero,

si chiede di sapere:

se sia accorta la limitazione dell'istituto «Barsanti» al solo corso di meccanico navale come imporrebbero i provvedimenti citati all'inizio;

se non sia più produttore l'adeguamento della circolare n. 206 del 23 giugno 1992 e/o l'applicazione a questo caso del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974, articolo 3;

se non si possano prendere provvedimenti atti ad ampliare il «Barsanti» con nuovi corsi di specializzazione marittima e portuale.

(2-00407)

MOLINARI. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso:

che le ragioni della crisi dell'ICE sono da individuare nella gestione del gruppo dirigenziale e di potere che ruotava attorno al presidente, dottor Inghilesi;

che questo gruppo di potere ha lavorato in modo del tutto subordinato ad un partito e ad una azienda – la società Acqua di Pisante – come già segnalato da numerose interpellanze che hanno indicato il signor Miserendino della Cogeti Asia e il signor Tommasini, responsabile dell'ICE Sud-Est asiatico e *factotum* di operazioni poco chiare, come alcuni dei principali referenti di una politica troppo poco attenta agli interessi dell'Istituto;

visto che ora queste segnalazioni vengono anche dall'interno del Ministero del commercio con l'estero dove si sostiene che il signor Anzon, assunto dall'ICE con favoloso contratto nel ruolo di consulente, era dipendente del Miserendino stesso e che il dottor Miserendino attraverso la Cogeti ha rappresentato sui mercati del Sud-Est asiatico tutte le aziende che hanno rapporti con la cooperazione, senza peraltro avere alcun titolo per farlo, essendo costui un semplice privato,

si chiede di sapere se ciò risponda al vero e cosa si intenda fare per liberare l'ICE da questo gruppo di potere di cui fa parte anche l'attuale sostituto del dottor Inghilesi, dottor Ferro.

(2-00408)

### Interrogazioni

GUGLIERI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modifica l'articolo 4 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, stabilendo in lire 250.000 la tassa di iscrizione di «altri atti sociali soggetti a iscrizione in base alle disposizioni del codice civile»;

che la nota esplicativa n. 2 del summenzionato articolo 4 prevede che «un atto non è soggetto alla tassa di concessione governativa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione»;

constatato:

che a tutt'oggi la normativa non ha offerto nessuna definizione stabile circa gli atti non soggetti ad iscrizione;

che in particolare non è chiara la fattispecie riguardante «l'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese» per la quale il comportamento delle cancellerie dei tribunali è tutt'altro che univoco, trattandosi di una semplice formalità conseguente alla procedura di liquidazione,

si chiede di conoscere se la cancellazione delle società dal registro delle imprese sia soggetta o meno alla tassa di concessione governativa di lire 250.000.

(3-00934)

CONDARCURI, COSSUTTA, SALVATO, BOFFARDI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,

MANNA, MANZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dallo scrivente senatore Condarcuri è stata presentata il 12 novembre 1993 l'interrogazione 4-04859 inerente il minacciato intento della dirigenza della SIP della Calabria di chiudere la mensa aziendale di Catanzaro privando del beneficio oltre 200 dipendenti firmatari di una petizione di merito;

che la direzione regionale della SIP prosegue il suo disegno unilaterale ordinando lo smantellamento della mensa e venendo meno, scorrettamente, all'impegno di riesaminare tutta la questione in una trattativa a breve tempo con i rappresentanti sindacali di categoria, impegno assunto la sera del 19 novembre 1993 in un incontro tra il direttore regionale ingegner Bellavigna e il dottor Pettineo ed una delegazione di dirigenti sindacali aziendali, provinciali e regionali accompagnati da due parlamentari calabresi, il senatore Virgilio Condarcuri e il deputato Giuseppe Soriero;

che in precedenza i dirigenti regionali della SIP con assurda quanto insensata decisione hanno vietato l'ingresso in azienda ai parlamentari calabresi invitati e la loro partecipazione all'assemblea dei lavoratori (non fatta) indetta per le ore 15 del 19 novembre, compiendo così un atto di estrema gravità, lesivo delle prerogative costituzionali del parlamentare e limitativo dell'esercizio delle funzioni e del ruolo di rappresentante popolare eletto, fatto tanto più serio, gravissimo ed irresponsabile in quanto avvenuto in un momento particolarmente difficile e delicato della situazione economica, sociale e politica del paese;

che gli atti e i comportamenti antisindacali e antidemocratici assunti dai dirigenti regionali della SIP vanno deprecati, condannati e messi a conoscenza dei lavoratori indicandoli come segnali preoccupanti dei rischi che corrono le libertà sindacali a duro prezzo conquistate e lo stesso movimento sindacale;

che l'arrogante e provocatorio modo di agire dei dirigenti della SIP rischia di inasprire la vertenza e i già tesi rapporti azienda-lavoratori con imprevedibili azioni di lotta,

si chiede di conoscere quali iniziative siano state adottate e/o si vogliano adottare per dare la giusta soluzione alla vertenza spostando la sede della trattativa a livello di direzione centrale della SIP e nel contempo per accertare le reali responsabilità dei dirigenti della SIP della Calabria nelle suddette preoccupanti vicende.

(3-00935)

BRINA, LONDEI, FERRARA Vito, PIERANI, RABINO, SCHEDA, GUGLIERI, PAINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di finanza territoriale;

che il comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento medesimo, nello stabilire i principi ed i criteri direttivi, recita alla lettera b), punto 1): «Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non

potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione»;

che l'ammontare della tassa massima in vigore per metro quadrato come da modifica introdotta dall'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, risulta essere di lire 340,5 per i comuni di classe A, B e C, di lire 243 per i comuni di classe D, E ed F e di lire 145,5 per i comuni di classe G, H e I;

che le tariffe di cui ai precedenti commi possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, i produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (150/b),

si chiede di conoscere le ragioni che, in contrasto con quanto stabilito dalla legge delega, hanno portato il Governo a fissare nell'articolo 45 del decreto legislativo sulla finanza locale, tariffe minime che di norma sono 9-10 volte superiori alle tariffe massime in vigore e tariffe massime che raddoppiano le nuove minime.

L'abbattimento del 50 per cento posto in facoltà dei comuni non attenua il carattere vessatorio dell'aumento oltretutto insostenibile per l'intera categoria degli ambulanti che si vedrebbe costretta a sottostare ad una tassa la cui incidenza risulterebbe superiore al costo del canone di affitto di un negozio fisso.

(3-00936)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PERUZZA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che in data 26 novembre 1993 i delegati del consiglio di base di rappresentanza della settima legione della Guardia di finanza di Venezia hanno emesso un comunicato con il quale si denuncia che il colonnello Alberto D'Amico ha in un primo tempo trasferito un delegato del Cobar senza chiedere il preventivo assenso al consiglio e successivamente ha deciso due altri trasferimenti, di carattere chiaramente punitivo, nei confronti di altrettanti delegati firmatari di un comunicato stampa denunciante il primo episodio, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire immediatamente accertando i fatti e assumendo tutti i provvedimenti necessari a porre rimedio a questi gravissimi episodi di repressione antidemocratica.

(4-04911)

CANNARIATO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che giovedì 25 novembre 1993 due piloti dell'Aviazione leggera dell'Esercito (ALE), il tenente Fabio Montagna e il sergente maggiore Salvatore Stabile, hanno perso la vita in un incidente di volo in Mozambico;

che i due piloti facevano parte del contingente italiano dei caschi blu, impegnato nella missione «Albatros» con il compito di sorvegliare la pace stipulata tra il Governo di Joaquim Chissano e i guerriglieri della Renamo di Alfondo Dhalakama;

che il tenente Fabio Montagna, di 27 anni, in forza al ventottesimo gruppo squadroni Aves «Tuscano» di Roma, era in Mozambico da appena un mese, mentre il sergente maggiore Salvatore Stabile, di 32 anni, appartenente al ventesimo gruppo squadroni Aves «Andromeda», era in missione già da nove mesi e fra tre avrebbe dovuto far ritorno in Italia;

che il velivolo, quando è precipitato, secondo le informazioni del Ministero della difesa, stava effettuando un giro di perlustrazione sull'itinerario Chimoio-Catandica, nei pressi di un ponte di interesse strategico sul fiume Pongue;

che, da un primo sommario esame delle ferite, risulterebbe che i due piloti sono morti al momento dell'impatto del velivolo con le acque del fiume,

si chiede di sapere quale sia stata la dinamica dell'accaduto, quali misure di sicurezza siano state adottate al fine di evitare l'incidente e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che si verifichino in seguito sciagure di questo tipo.

(4-04912)

**RANIERI.** – *Al Ministro delle finanze.* – Rilevato:

che i contribuenti di diverse zone di Napoli sono stati penalizzati con il pagamento dell'ISI, dell'ICI e dell'IRPEF per l'iniqua classificazione degli estimi catastali;

che la commissione censuaria centrale il 10 ottobre 1993 ha accolto il ricorso per la modifica degli estimi catastali delle zone censuarie presentato dal comune di Napoli riconoscendo di fatto l'iniqua classificazione delle stesse,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con sollecitudine affinché venga inoltrata al comune di Napoli e all'ufficio tecnico erariale la delibera della commissione centrale censuaria e affinché siano predisposti gli atti dovuti per legge, superando gli inauditi ritardi e permettendo così ai contribuenti penalizzati di avvalersi del diritto del conguaglio per le somme eccedenti erogate già dal prossimo dicembre con il pagamento della seconda rata dell'ICI.

(4-04913)

**CIMINO.** – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il progetto di riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, inteso ad istituire il nuovo Dicastero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in avanzata fase di esame parlamentare, prevede che entro sei mesi si debba procedere alla complessiva riforma delle attività di ricerca svolte dall'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda sia la sua organizzazione, sia le sue finalità;

che, a norma della vigente disciplina, posta dall'articolo 56, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, la nomina a direttore straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria può essere conferita senza procedura concorsuale unicamente a professori ordinari di università, qualifica equivalente a quella odierna di professore ordinario di prima fascia come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi, essendosi reso vacante il posto di direttore dell'Istituto sperimentale di agrumicoltura di Acireale, il Ministero, dopo aver affidato interinalmente l'incarico a un direttore di sezione ordinario dell'Istituto, abbia successivamente deliberato di procedere all'incarico di un professore universitario sprovvisto del requisito necessario, con una palese violazione di legge e con una sollecitudine tanto più incomprensibile e sospetta, sintomatica della riemersione di vecchie logiche clientelari;

perchè non si sia altrimenti provveduto alla copertura del posto vacante attraverso le ordinarie procedure concorsuali.

(4-04914)

BERNASSOLA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in data 19 febbraio 1981 (nota n. 6361) e in data 18 aprile 1991 (nota n. 13969) l'ANAS - compartimento di Bari, trasmise al comune di Martina Franca il progetto esecutivo per lavori di adeguamento ed ammodernamento della strada statale n. 172 «dei Trulli» dalla località Orimini fino ai confini del territorio di Martina Franca con i comuni di Alberobello e Locorotondo, per la costruzione di una sede stradale a quattro corsie del tratto Orimini Superiore (attualmente a tre corsie);

che il progetto variò la destinazione del vigente Piano regolatore generale poichè interessava aree agricole e tipizzate oltre che zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1967 e zone boscate di cui alla legge n. 431 del 1985; il progetto non interessa l'area della Valle d'Itria;

che in data 30 maggio 1991 la commissione edilizia del comune di Martina Franca esprimeva parere favorevole;

che in data 27 giugno 1991 il consiglio comunale, con delibera n. 136, approvava il progetto esecutivo ANAS, in variante al vigente Piano regolatore generale;

che in data 9 marzo 1993 il Ministero per i beni culturali e ambientali, divisione seconda, con nota n. 538 di protocollo esprimeva parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto; in alternativa poneva la possibilità di creare piazzole di sosta sul tratto stradale esistente, introducendovi eventualmente una terza corsia;

che in data 20 aprile 1993 la giunta municipale con delibera n. 360 proponeva ricorso al TAR competente avverso il parere contrario espresso dal Ministero in merito al progetto ANAS;

che in data 29 maggio 1993 il consiglio comunale di Martina Franca con delibera n. 62 approvava il progetto stralcio per la



costruzione della quarta corsia sul tratto Orimini Superiore tra i chilometri 56+000 e 60+000;

che in data 17 giugno 1993 il Coreco di Taranto con decisione n. 7325 chiedeva chiarimenti in ordine alla delibera del consiglio comunale n. 62 in data 29 maggio 1993;

che in data 12 luglio 1993 il legale del comune di Martina Franca nel giudizio proposto con ricorso n. 845/93 contro il Ministero comunicava che il TAR della Puglia, sezione di Lecce, aveva abbinato al merito la trattazione dell'istanza di sospensiva richiesta con il ricorso citato;

che in data 6 agosto 1993 il consiglio comunale di Martina Franca con delibera n. 88 forniva i chiarimenti richiesti dal Coreco specificando trattarsi di progetto stralcio autonomo (rispetto all'intera opera) riguardante il solo allargamento della già esistente sede stradale e per il solo tratto Orimini Superiore,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre con urgenza quanto di sua competenza perchè con assoluta priorità si dia avvio ai lavori di adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante della strada statale n. 172 «dei Trulli» e di collegamento tra le strade statali n. 17 (Appia) e n. 16 (Adriatica), tenendo conto dei molti incidenti mortali che l'attuale percorso stradale causa a motivo del notevole traffico specie camionabile nell'area indicata.

(4-04915)

**BERNASSOLA.** – *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la Puglia agricola, al secondo posto in Italia per la superficie coltivata e per il valore della produzione ottenuta, rappresenta un'entità economica di indiscutibile interesse, atteso che ancora oggi fornisce lavoro e reddito a circa il 20 per cento della popolazione attiva della regione;

che la crisi dell'agricoltura in Puglia, pur derivando da cause comunitarie e internazionali, è ulteriormente aggravata dai seguenti fattori:

a) disattenzione dei Governi nazionali, almeno negli ultimi dieci anni, sulla politica agricola comunitaria;

b) scarso impegno dell'attuale Governo sulla trattativa GATT;

c) ragionieristica impostazione della legge finanziaria 1994 che taglia altri 800 miliardi di finanziamenti per l'agricoltura e compromette l'utilizzo dei fondi CEE;

d) iniqua riduzione della fiscalizzazione dei contributi agricoli unificati per il Mezzogiorno e contestuale riduzione delle agevolazioni CAU per le zone montane disposta dal decreto legislativo n. 375 del 1993;

e) insostenibile aumento dei contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni disposti dalla legge n. 243 del 1993;

f) continua caduta dei prezzi dei prodotti agricoli;

g) particolare crisi finanziaria della regione Puglia che, caso unico in Italia, non riesce più ad assicurare da anni, attraverso il sistema

bancario, il normale credito di esercizio, di miglioramento e la liquidazione di risorse finanziarie per miglioramenti fondiari e contributi comunitari,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare a sostegno delle inderogabili esigenze manifestate anche recentemente dalle organizzazioni interessate a sostegno dell'agricoltura, dell'economia e dell'occupazione pugliese.

(4-04916)

MARCHETTI, MANNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che si aggrava sempre di più la situazione della società a responsabilità limitata Toscana Tabacchi;

che in data 11 novembre 1993 era stato sottoscritto un accordo presso la Presidenza del Consiglio per il pagamento degli stipendi che non vengono riscossi dal mese di maggio del corrente anno e per il pagamento dei fornitori di tabacco;

che l'accordo ricordato non viene rispettato e fra i lavoratori crescono le preoccupazioni e si è giunti alla decisione di presidiare gli stabilimenti di Ambra, Montepulciano, Monteroni d'Arbia e Nusco per difendere la prospettiva di una ripresa dell'attività produttiva e i livelli occupazionali e, nell'immediato, per ottenere il pagamento degli stipendi non corrisposti da tanto tempo;

che le difficoltà sarebbero superabili se venisse rapidamente rimossa l'indisponibilità delle banche interessate, che sembra da attribuirsi a veti posti da un istituto di credito belga,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda immediatamente assumere per avviare a soluzione i problemi della società Toscana Tabacchi, le cui difficoltà contribuiscono ad aggravare ulteriormente le condizioni sociali delle regioni Toscana e Campania.

(4-04917)

STRUFFI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la grave crisi economica che attanaglia il paese si riflette in maniera assai differenziata sul territorio nazionale, amplificando gli effetti su quelle province dove il processo di industrializzazione ancora non è consolidato dalla presenza di servizi importanti e fondamentali;

che in tale situazione si colloca senza ombra di dubbio la provincia di Frosinone alla luce dei dati forniti dal CENSIS e da ogni altra statistica economica;

che i tagli ormai ricorrenti nel settore della difesa nel bilancio dello Stato ed il «dissesto» delle Partecipazioni statali avevano già causato serie difficoltà per il gruppo Agusta ed in particolare per lo stabilimento elicotteri di Frosinone-Anagni;

che il Governo canadese ha annullato l'ordine di acquisto di 50 elicotteri EH-101 di fabbricazione Agusta mentre il Governo italiano pare intenzionato ad acquistare 4 Canadair per 120 miliardi di spesa;

considerato:

che è dimostrata la superiorità nella lotta antincendio degli elicotteri in cooperazione con aerei C130 e G222 impieganti liquidi ritardanti;

che in particolare è evidente il rendimento molto basso dei Canadair in Italia essendo aerei concepiti per la lotta agli incendi in vaste pianure con molti laghi;

che un eventuale congelamento degli acquisti in Canada di beni e servizi da parte del Governo italiano aiuterebbe le aziende Agusta e Westland a trovare un compromesso possibile, atteso che le motivazioni di riduzione di spesa addotte dal Governo canadese lasciano spazio per la fornitura degli elicotteri in versione *utility* per missioni di ricerca-soccorso e attività di protezione civile;

che è quantomeno «singolare» che l'acquisto dei Canadair sia stato stabilito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre per l'acquisto di 16 elicotteri EH-101 per la Marina militare italiana si proceda con avviso di gara quando tale elicottero è stato progettato dall'Agusta proprio per le Marine italiana ed inglese,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo intendano assumere per l'acquisto dei 4 Canadair, per interventi presso il Governo canadese per una soluzione di compromesso che non danneggi seriamente la produzione nei citati stabilimenti Agusta di Frosinone-Anagni e infine per una soluzione ottimale nell'utilizzo dei mezzi aerei per la lotta antincendio in Italia condotta con macchine e tecnologie più aderenti alla conformazione geografica del nostro paese.

(4-04918)

SCAGLIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che da ben tre anni coloro che hanno vinto l'apposito concorso per il posto di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica attendono l'immissione in ruolo;

che dopo essere stato bloccato in più occasioni il suddetto concorso ha avuto il suo corso positivo e, dopo altri ritardi dovuti a motivi evidentemente burocratici (ispezioni, eccetera), pareva ormai risolto per il meglio con l'entrata in ruolo dei vincitori;

che ora però il competente Ministero ha bloccato nuovamente le assunzioni dei vincitori adducendo ragioni di natura finanziaria;

che i vincitori di altri concorsi simili nell'ambito dei conservatori di musica svoltisi in epoca più recente sono già stati assunti in ruolo da parecchio tempo e non esistono impedimenti legislativi per queste nuove assunzioni nè si possono invocare condizioni finanziarie determinanti dal momento che i vincitori risultano essere solo una decina e quindi l'onere finanziario è ridotto,

si chiede di sapere quali provvedimenti prenderà il Ministro in indirizzo tenuto conto che se i vincitori del regolare concorso non entrano in ruolo entro il 31 dicembre 1993 perderanno un anno scolastico e addirittura verrà loro negata la possibilità di essere nominati in seguito, dal momento che verrebbe a scadere la validità del concorso stesso.

Si tratta di una situazione anomala e gravemente penalizzante, circa la quale si vorrebbero assicurazioni e comunque spiegazioni valide.  
(4-04919)

BOSCO, PERIN, SCAGLIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il Festival dell'operetta organizzato a Trieste dall'Ente autonomo Teatro Verdi è ormai riconosciuto come la maggior manifestazione estiva della città, in grado di convogliare un considerevole flusso turistico da tutta Italia e dall'estero sia per il valore artistico degli spettacoli sia per l'interesse che questo genere suscita in tutta Europa;

che il suddetto Festival è di rilevanza artistica e commerciale anche a livello regionale, in considerazione dell'interesse degli operatori giuliani del settore, che vedono in questa manifestazione occasione di promozione turistica attraverso la molteplicità delle iniziative (oltre agli spettacoli veri e propri vengono effettuate rassegne cinematografiche, incontri, mostre, concerti, tavole rotonde, *recital*, eccetera) atte a richiamare l'attenzione dei turisti non solo per l'evento teatrale vero e proprio ma anche per la suggestione dei luoghi come il castello di Miramare o quello di San Giusto;

che il Festival dell'operetta di Trieste si pone come unica manifestazione organica italiana nel suo genere ed impiega per circa due mesi 90 professori d'orchestra, 80 artisti del coro, 40 danzatori, oltre ad attori, cantanti, registi, scenografi, direttori d'orchestra, costumisti, tecnici di provatissima esperienza;

che in questo particolare momento è indispensabile far sopravvivere il Festival, con la conseguente valorizzazione delle capacità produttive dell'Ente, che come tutti gli enti lirici in Italia sta vivendo un momento di grande difficoltà finanziaria, e che il problema della sopravvivenza di questa grossa realtà è legata al fatto che vengano riconosciute dallo Stato almeno tre caratteristiche:

1) riconoscimento istituzionale della manifestazione nazionale ed internazionale;

2) valorizzazione degli aspetti turistici del Festival (che si pone come oggetto anche di finanziamento nel comparto dei beni culturali come, ad esempio, il Rossini Opera Festival);

3) sostegno alle produzioni operettistiche nazionali e internazionali dell'ente lirico,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure i competenti Ministri intendano prendere affinché una iniziativa così collaudata (vero strumento per lo sviluppo di un dialogo con i *partner* centro-europei) possa godere di un intervento e di un riconoscimento anche da parte del Ministro degli affari esteri, tenuto conto che il Festival ha ottenuto una prima menzione nel 1991 nell'ambito della Pentagonale ed il patrocinio del Consiglio d'Europa nel 1993.

(4-04920)

BOSCO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nel 1988 la direzione centrale delle poste incaricò un proprio funzionario della sede compartimentale di Trieste di predisporre un piano di riorganizzazione dei servizi di trasporto e scambio di effetti postali, recapito di pacchi e vuotatura di cassette;

che il piano di riorganizzazione, redatto dal dottor Fugalli, prevedeva un aumento del parco-mezzi da nove a undici furgoni;

che nel 1989 venne redatto un nuovo piano di riorganizzazione da un funzionario della direzione centrale di Roma ed il parco-mezzi venne aumentato a quindici furgoni, troppi, se si considera che tra il 1988 e il 1989 ci fu un aumento di circa 4.000 pacchi che al massimo poteva giustificare l'adozione di un solo furgone in più per un periodo di circa quaranta giorni;

che per il servizio di consegna di pacchi a domicilio e vuotatura di cassette postali l'amministrazione postale di Udine aveva stimato la spesa in lire 802.672.200 annue;

che la ditta Deganutti aveva stabilito in 780 milioni annui la somma del corrispettivo di tale appalto (essa peraltro aveva già esperienza nel settore avendo avuto in appalto il servizio dal 1968 al 1988);

che la ditta Giobani aveva fissato la somma in 980 milioni annui, rifiutando l'offerta dell'amministrazione per lire 802.672.200;

che l'appalto aveva una durata provvisoria e rinnovabile mensilmente con esclusione di qualsiasi diritto alla revisione del canone ed al riconoscimento di prestazioni straordinarie; invece sembrerebbe che dopo due mesi dall'aggiudicazione provvisoria del servizio alla ditta Giobani sia stato remunerato il lavoro straordinario il cui pagamento non era previsto dal bando di gara,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare se la situazione da ultimo illustrata corrisponda a verità;

se non si ritenga opportuno verificare come mai ci sia stata una notevole differenza tra i due piani di riorganizzazione nonostante il breve periodo tra la redazione del primo e quella del secondo;

se non si ritenga inoltre opportuno verificare con quali criteri l'amministrazione delle poste tra le due ditte appaltatrici abbia accettato la maggiore offerta della ditta Giobani, laddove la proposta della ditta Deganutti avrebbe comportato un risparmio di 150 milioni.

(4-04921)

SALVATO, MANNA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che i lavoratori della Sevel-Campania (gruppo FIAT di Pomigliano) sono fortemente allarmati per le decisioni della dirigenza FIAT che intende apportare forti tagli all'organico, con pesanti rischi di chiusura dello stabilimento pomiglianese;

che il comprensorio industriale di Pomigliano ha già subito in questi mesi migliaia di ore di cassa integrazione e chiusure di varie fabbriche;

che ormai la situazione occupazionale di questa zona versa in una crisi profonda;

che questo stato di cose sta creando un clima di tensione e di preoccupazione nella popolazione locale,

si chiede di sapere:

se non si ravveda la necessità di intervenire presso la FIAT affinché venga presentato un piano di rilancio per garantire il futuro produttivo e occupazionale della Sevel;

quali provvedimenti urgenti si intenda intraprendere per bloccare il trasferimento della produzione del Ducato da Pomigliano a Val di Sangro.

(4-04922)

MOLTISANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che è largamente – e tristemente – nota la gravissima situazione di mala gestione del Servizio sanitario nazionale e quindi delle varie USL che lo compongono;

che, se è vero che in moltissime USL ha «regnato» il clientelismo e lo sperpero di pubblico denaro, è altrettanto vero che in molti casi gli amministratori straordinari si sono trovati nell'impossibilità di governare data la gravità della condizione economico-finanziaria dovuta ad inesistenti disponibilità di cassa, insufficiente destinazione di fondi e perenni ritardi nella erogazione degli stessi;

che quest'ultima è, ad esempio, la situazione della USL n. 25 di Noto (Siracusa) che si trova nella impossibilità di affrontare financo l'ordinaria amministrazione e si trova costretta ad interrompere l'erogazione di tutta una serie di servizi pubblici essenziali, indispensabili per la salute dei cittadini;

che, nonostante l'amministratore straordinario della USL n. 25 abbia più volte sollevato il problema nelle sedi competenti, sottolineando la necessità di immediate e concrete risposte atte a garantire la funzionalità della USL, risulterebbe a tutt'oggi che non solo l'erogazione delle somme dovute alla USL n. 25 di Noto avverrà con ulteriore ritardo, ma addirittura per importi dimezzati rispetto alle programmate esigenze della struttura sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente di questa situazione e di altre analoghe che esistono in tutto il territorio nazionale;

se ritenga di intervenire con urgenza per la soluzione del grave ed annoso problema e come intenda provvedere concretamente per assicurare la funzionalità dei servizi preposti alla tutela della salute pubblica.

(4-04923)

MOLTISANTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la città di Pachino (Siracusa), che, con la frazione di Marzamemi, conta circa 25.000 abitanti, non è fornita di pronto soccorso;

che il servizio di pronto soccorso più vicino si trova a Noto che dista da Pachino circa 20 chilometri;

che anche il comune di Portopalo di Capo Passero, che conta 6.000 abitanti e che si trova a 7 chilometri di distanza da Pachino, si appoggia al pronto soccorso di Noto;

che, oltre alle difficoltà dovute alla distanza, attualmente la strada Pachino-Noto è interrotta per lavori in corso che durano da anni e non se ne prevede la conclusione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario:

avviare approfondite indagini conoscitive al fine di valutare l'effettiva condizione dei servizi di pronto soccorso dei comuni facenti parte della USL n. 23 di Noto;

predisporre in tempi brevissimi l'istituzione di un pronto soccorso indispensabile per i cittadini dei comuni di Pachino e di Portopalo e per i tanti turisti che annualmente e periodicamente affluiscono nelle spiagge di quel meraviglioso litorale della Sicilia sud-orientale e per visitare le tante bellezze artistiche ed archeologiche delle città vicine nelle province di Siracusa e di Ragusa.

(4-04924)

MEDURI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei perversi effetti applicativi della legge n. 104 del 1992 a Reggio Calabria e provincia nell'ambito dei trasferimenti scolastici.

L'applicazione della legge, infatti, ha determinato una vera e propria corsa alla malattia facendo emergere un incredibile numero di invalidi ed un altrettanto numeroso esercito di accompagnatori.

In forza di tale situazione che assegna notevoli privilegi ai dipendenti malati e che, per esempio, nell'ambito dei presidi di scuola superiore, ha fatto sì che gli unici due posti messi a trasferimento venissero assegnati ai presidi in malattia e che anche per il prossimo anno sembra prevedere la stessa cosa, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere a tutela dei dipendenti sani e per evitare che anche molti di questi ultimi perdano la salute.

(4-04925)

SCAGLIONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la duecentesca torre denominata Bell'Alda, che fa parte del complesso architettonico della millenaria Sacra di San Michele in valle di Susa (Torino), è in pericolo, dal momento che le piogge di questo ultimo periodo stanno sfaldando i muri a secco che arginano la base del fronte di nord-ovest dell'abbazia, con l'imminente pericolo che la suddetta torre possa da un momento all'altro crollare;

che l'allarme è già stato dato dall'architetto Daniela Biancolini, direttrice del complesso, la quale ha dichiarato che la frana che minaccia ormai da mesi la Sacra si sta rivelando di giorno in giorno più pericolosa, preceduta la primavera scorsa dallo smottamento del sentiero che collegava la torre della Bell'Alda al complesso abbaziale;

che già altre interrogazioni avevano evidenziato la gravità della situazione ed è dal 1890 che il coronamento della torre non è ispezionato, mentre si hanno fondati timori che lo sfaldamento progressivo dell'area potrebbe anche coinvolgere le strutture più famose della Sacra e mettere in forse i restauri compiuti con il pericolo che, se nei giorni prossimi frane e piogge minacceranno la stabilità dei ponteggi, determineranno l'eventuale rimozione cautelativa, affidando così il destino della torre della Bell'Alda alla provvidenza,

si chiede di sapere quali provvedimenti di carattere urgente si intenda adottare per tentare di salvare questo importante monumento tra i più illustri del Piemonte.

(4-04926)

ROCCHI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che i criteri adottati relativi alle stime previsionali delle condizioni meteorologiche sono da considerarsi in modo fondamentale e determinante per recepire l'ordinanza del Ministero dell'ambiente ed altri del 20 novembre 1992, articolo 6, relativa alla previsione del raggiungimento dello stato di allarme, in un ambiente urbano, causato dall'inquinamento atmosferico proveniente prevalentemente dai gas di scarico autoveicolari e per determinare la restrizione della mobilità ai mezzi di trasporto privati;

che nonostante le condizioni meteorologiche previste per l'area di Roma, pubblicate e diffuse dagli organi di stampa (si veda «La Repubblica», pagina 26, di martedì 19 ottobre 1993), in cui si considerava realisticamente la possibilità che, sulla capitale, tornassero le precipitazioni e le perturbazioni – come puntualmente è avvenuto sui cieli dell'Urbe nelle giornate del 20 e del 21 ottobre con maltempo e acquazzoni – si è proclamato lo stato di allarme da smog nella capitale, con la restrizione della circolazione automobilistica privata, per la giornata di venerdì 22 ottobre dalle ore 15 alle ore 19;

che, come è noto, l'allarme da inquinamento è venuto meno per le sopraggiunte condizioni di maltempo avverse al ristagno al suolo degli inquinanti, preannunciate, come detto sopra, su «La Repubblica»;

che un'altra conferma sugli ampi margini della variabilità delle condizioni del tempo, soprattutto su micro-scala, è data dal caso di domenica 31 ottobre 1993, quando il «Corriere della Sera», apparso venerdì 29 ottobre, dava tempo sereno sulle regioni centro-meridionali, al contrario della notizia apparsa su «La Repubblica» di domenica 31 ottobre, in cui si annunciava, per il Lazio, una domenica con nuvole e pioggia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire perchè siano formulate norme giuridiche e di comportamento omogenee sul territorio nazionale atte a determinare «l'allarme smog» più affidabili delle sole stime previsionali delle condizioni del tempo – elemento determinante per la formazione dell'accumulo degli inquinanti al suolo – magari ricorrendo, anzichè a stime empiriche, a modelli matematici (studiati specificamente per i quindici comuni interessati dal decreto 20 novembre 1992 del Ministero dell'ambiente) preparati sulla base delle concentrazioni giornaliere degli inquinanti, della serie storica dei dati e, infine, delle condizioni meteorologiche.

(4-04927)



MOLINARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in precedenti interrogazioni parlamentari (4-02661 presentata il 10 marzo 1993 dallo scrivente e 4-12228 presentata il 17 marzo 1993 dagli onorevoli Nuccio e Piscitello) si chiedevano sostanzialmente due cose: l'accertamento dei carichi penali pendenti riguardanti il sindaco del comune di Force (Ascoli Piceno) (perchè si prendessero provvedimenti amministrativi conseguenti) e se non fosse doveroso un intervento presso il prefetto di Ascoli Piceno che sembrava non dare alcun ascolto ai preoccupati appelli del segretario di quel comune, dottor Meconi, per i comportamenti molto gravi del sindaco;

che, ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta da parte del Ministro interrogato e nel frattempo sono avvenuti fatti che non possono non preoccupare;

considerato:

che nell'agosto del 1993 la prefettura di Ascoli Piceno ha aperto, comunque, una procedura disciplinare nei confronti del segretario comunale nonostante i chiarimenti forniti a più «contestazioni di addebiti disciplinari» fondate su manifestazioni di libero pensiero del segretario stesso come:

a) l'aver iniziato uno sciopero della fame davanti al Quirinale per essere ricevuto dal Presidente;

b) l'aver fatto un appello su «Il Carlino» ricevendo circa 400 cartoline di solidarietà;

c) l'aver mangiato in piazza per riottenere la mensa per sé e per i dipendenti nei giorni di rientro lavorativo, come da controllo;

che nel 1988, a seguito di altre interrogazioni, la prefettura di Ascoli sottopose il dottor Meconi ad un procedimento disciplinare senza contraddittorio e poi lo «censurò» per «aver suggerito di chiedere interessi per ritardato pagamento» a una impresa a cui l'amministrazione comunale ritardava i pagamenti per lavori già fatti;

che il Ministro dell'epoca si avvale di questo «procedimento» per rispondere agli interroganti; in altre parole si hanno più che fondati timori che le interrogazioni presentate più che suggerire alla prefettura maggiore diligenza ne abbiano sollecitato comportamenti molto preoccupanti nonostante la prefettura sapesse:

a) di due decreti di citazione in giudizio del sindaco del comune di Force (del 15 e del 17 giugno 1993) per oltraggio continuato al segretario Meconi e per diffamazione;

b) che il 19 giugno e nei giorni seguenti il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli ha emesso 5 ordinanze con cui nomina il prefetto curatore speciale per la costituzione di parte civile del comune di Force in relazione ad altri 5 procedimenti penali in cui sono imputati sindaco e giunta del comune di Force;

c) che a settembre, dietro proposta del sindaco plurinquisito, sono state notificate al segretario note di qualifica con il giudizio «cattivo», il che significa proroga del blocco della carriera e della progressione economica;

che recentemente il segretario comunale dottor Meconi ha chiesto il trasferimento in una nuova sede della provincia, interessando anche l'ufficio dei segretari del Ministero, e nessuno gli ha dato ascolto;

che il segretario Meconi ha scritto numerosi appelli in cui denuncia di non essere più in grado di lavorare, dovendo dedicare oramai tutto il suo tempo a rintuzzare continui e inauditi tentativi dell'amministrazione di Force di trovargli una imputazione (il sindaco avrebbe «fabbricato» oltre 15 «addebiti», mentre la prefettura ha chiesto chiarimenti su altri 8, ed inoltre il sindaco avrebbe fatto numerose denunce calunniose alla procura senza alcun esito);

che il sindaco del comune di Force è sottoposto a procedimenti penali e della magistratura contabile per un dissesto finanziario con oltre due miliardi di passività (su 1.700 abitanti),

si chiede di sapere, visto che con la costituzione di parte civile del prefetto (curatore speciale dal 15 giugno 1993) partirebbe la procedura della decadenza del sindaco e degli altri amministratori per «incompatibilità per lite», quali provvedimenti si intenda assumere al fine di sanare una situazione dai risvolti inquietanti e preoccupanti per i singoli e la collettività.

(4-04928)

STRUFFI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la proposta di istituzione dei nuovi collegi elettorali per l'elezione con il sistema uninominale maggioritario dei rappresentanti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, formulata dalla commissione Zuliani, accorpa alla circoscrizione 4 della provincia di Latina i comuni di Ausonia, Coreno Ausonio e Castelnuovo Parano;

che detti comuni appartengono tutti alla provincia di Frosinone e gravitano su di essa per loro condizione geografica e storico-sociale essendo un *continuum* del Cassinate;

che il mantenimento di detti comuni nella delimitazione dei collegi elettorali della provincia di Frosinone non comporta nessuna alterazione dei limiti stabiliti dalla legge medesima;

che verrebbero per altro stravolti i collegi elettorali provinciali e quelli relativi alle unità sanitarie locali;

che nessuna o poca affinità esiste per questioni economiche e commerciali con la vicina provincia di Latina in quanto per fattori economici e sociali gli stessi comuni gravitano nella provincia di Frosinone (bacino marmifero di Coreno, FIAT di Piedimonte, Università del Basso Lazio, istituti d'istruzione secondaria superiore, eccetera);

che restano oggettivamente «oscure» le motivazioni di siffatta scelta che ha provocato per altro grande malcontento nelle locali popolazioni,

l'interrogante chiede di sapere se e quali urgenti provvedimenti saranno assunti onde ricondurre i suddetti comuni nell'ambito dei collegi elettorali della provincia di Frosinone e più precisamente nella circoscrizione 7 (Cassino).

(4-04929)

GUERZONI. - *Al Ministro dell'interno.* - In ordine al trasferimento alla questura di Modena da quella di Reggio Emilia del responsabile della Digos, attualmente interessato da un procedimento della magistra-

tura, intentatogli per presunti maltrattamenti e percosse ai danni di un cittadino reggiano;

posto che il fatto, allorchè accadde, è stato a Modena oggetto di polemica politica e di marcata attenzione della stampa e degli organi di informazione locali,

si chiede di sapere:

1) per quali ragioni si sia proceduto al trasferimento a Modena del citato funzionario, considerato che detto trasferimento, oltre a risultare inopportuno per l'interessato (vista la collaborazione operativa che intercorre tra le questure di Modena e di Reggio Emilia), rischia di provocare, soprattutto se non provvisorio, turbative in ambienti dalle delicatissime funzioni;

2) se a detto funzionario sarà affidata la responsabilità della Digos di Modena;

3) quali relazioni intercorrano tra il sopra nominato trasferimento ed i presunti probabili avvicendamenti ai vertici della Digos e della stessa questura di Modena.

(4-04930)

SALVATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con la legge 21 novembre 1991, n. 374, è stato istituito il giudice di pace;

che con l'articolo 12 della suddetta legge è stato previsto un aumento degli organici relativi al personale di cancelleria ed ausiliario di complessive 6.059 unità;

che in detto ampliamento non figura contingente numerico appartenente alla settima qualifica funzionale;

che con provvedimento del 17 marzo 1993 del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali sono state determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace;

che da detto provvedimento - a seguito di conteggi afferenti la complessiva dotazione organica del personale di settima qualifica funzionale, profilo professionale di «collaboratore di cancelleria», negli uffici dell'amministrazione giudiziaria - risulta l'assegnazione agli uffici del giudice di pace solamente di 108 unità in quanto residuali (da quelle in assegnazione ad altri uffici);

che le stesse 108 unità sono assolutamente del tutto insufficienti per la funzionalità degli uffici predetti, anche in fase di prima applicazione della legge;

che il punto 5 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991 prevede la copertura dei posti di organico degli uffici del giudice di pace «mediante immissione in ruolo del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989...»;

che nel rapporto «domande-posti», fra il personale degli uffici di conciliazione che ha esercitato il diritto di opzione per il passaggio nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, solamente nella settima qualifica funzionale, risulta un numero di domande superiore (rispetto alle 108 unità residuali di settima qualifica funzionale, profilo professionale di «collaboratore di cancelleria», assegnate agli uffici del giudice di pace);

che sarebbe una grave perdita, «per evidente carenza d'organico e nella mancanza generale di personale, non potendosi ragionevolmente supporre una volontà tesa ad una scopertura di altri uffici giudiziari», la rinuncia ad impiegati in possesso di una maturata e collaudata preparazione ed esperienza professionale, almeno in quelle sedi dove attualmente opera (presso gli uffici di conciliazione) personale inquadrato nella settima qualifica funzionale e che ha esercitato il diritto di opzione per il passaggio nei ruoli ministeriali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per far fronte con la opportuna tempestività alla evidenziata problematica, nell'esigenza di assicurare ai nuovi uffici del giudice di pace un corretto e non difficoltoso funzionamento sin dagli esordi.

(4-04931)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-00934, del senatore Guglieri, sulla tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

3-00936, dei senatori Brina ed altri, sull'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che reca delega al Governo sulla razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di finanza territoriale.